



COMUNE di
PEDEMONTE
Provincia di Vicenza

P.I.
Variante
Generale 2023

P.R.C.
P.I.

Piano degli Interventi
(art. 17, L.r. 11/2004)

Elab.

6

1


N.T.O.

NORME TECNICHE OPERATIVE

PI variante generale 2023
approvata con DCC n. 41 del 28.12.2023

Il Sindaco
Carotta Roberto

Ufficio Urbanistica
Mariacristina Dalle Carbonare



Il Progettista
Fernando Lucato

DICEMBRE 2023

Cod comm	Emissione	Rev	Estensori	EM-LDC
PDM 02 PI	Approvazione	00	Ver	FL
Progetto			App	FL
P.I. VARIANTE GENERALE 2023 - Comune di Pedemonte				Data 12/2023

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° - GENERALITÀ

Art. 1 Finalità del Piano degli Interventi e rapporto con il PATI

1. Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PATI, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità
2. Per quanto non indicato nelle presenti Norme Tecniche Operative (N.T.O.) si rinvia alle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio.

Art. 2 Elaborati del piano

1. Il P.I. è composto dai seguenti elaborati di progetto:
 - Tav. 1.1 – Tavola dei vincoli e della pianificazione sovraordinata (1:5.000)
 - Tav. 1.2 – Tavola delle fragilità (1:5.000)
 - Tav. 2 – Tavola della zonizzazione (1:5.000)
 - Tav. 3.1 – Zone significative “Ciechi – Carotte – Quadri” (1:1.000)
 - Tav. 3.2 – Zone significative “Longhi - Scalzeri” (1:1.000)
 - Tav. 3.3 – Zone significative “Casotto - Molino” (1:1.000)
 - Elab. 4 – Schede edifici di tutela e altri edifici storico testimoniale
 - Elab. 5 – Schede Baiti e altri edifici di valore testimoniale
 - Elab. 6.1 – NTO - Norme Tecniche Operative
 - Elab. 6.2 – Allegato A alle NTO – Disciplina degli interventi per le zone A ed edifici tutelati
 - Elab. 7 – PQAMA - Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale
 - Elab. 8 – RECREd – Registro comunale elettronico dei crediti edilizi
 - Elab. 9 – Relazione programmatica
 - Elab. 10 – QC- banca dati alfanumerica ed elaborati di progetto
2. Ove dovessero emergere discordanze sulle indicazioni risultanti dalle diverse planimetrie, si considerano prevalenti quelle contenute nella planimetria redatta in scala con dettaglio maggiore; nel caso di discordanza tra tavole e norme, prevalgono le norme.

3. In caso di non corrispondenza sia grafica che normativa tra Piani Urbanistici Attuativi in vigore, e Piano degli Interventi prevalgono i primi in quanto definizione di dettaglio di previsioni generali.
4. In sede di attuazione del Piano degli Interventi, eventuali errori a riferimenti catastali ed operativi, imprecisioni delle mappe o dell'elenco dei proprietari rispetto ai dati reali, non pregiudicano la validità dei vincoli derivanti dal Piano.
5. Nel caso di difformità tra il perimetro e la superficie risultante dalle planimetrie catastali, dalle planimetrie del P.I. e dal rilievo topografico, in riferimento ai medesimi oggetti, prevalgono i dati rappresentati nel rilievo topografico del terreno sia ai fini dell'istituzione dei vincoli, sia per la definizione esecutiva delle opere che delle superfici e del volume edificabile.

Art. 3 Ambito di applicazione ed efficacia del Piano degli Interventi

1. Il Piano degli Interventi trova applicazione su tutto il territorio comunale, secondo le prescrizioni di cui alle presenti norme e alle indicazioni degli elaborati di progetto.
2. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggette alle leggi vigenti, alle presenti norme e, per quanto non in contrasto con esse, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali.
3. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del P.I. decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, e trovano applicazione le disposizioni di legge.
4. L'approvazione del Piano degli Interventi e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.
5. La localizzazione di un'opera pubblica in variante al PI non costituisce variante al PATI a norma di legge. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni vigenti in materia di approvazione di progetti di opere pubbliche in variante al P.I.
6. Quando la presente normativa richiama il concetto di edificio esistente si intende, salva diversa specificazione, un edificio legittimamente esistente caratterizzato dalla presenza delle strutture portanti e dalla copertura come previsto dalla LR 14/2019. Per gli edifici oggetto di condono edilizio, si fa riferimento alla documentazione allegata all'istanza di condono.
7. Quando nelle tavole del P.I. sono riportati i vincoli e le tutele, l'indicazione cartografica va così interpretata:
 - a. vincoli e tutele disposti in recepimento automatico da norme di legge o provvedimenti emessi dagli enti competenti: nelle tavole di Piano sono riportati a titolo ricognitivo rimandando, in caso di incertezza interpretativa, all'esatta individuazione operata nel provvedimento originario;

- b. vincoli e tutele disposti da provvedimenti di competenza comunale (PATI, PI, ordinanze sindacali ecc.): sono da intendersi come prescrittivi fatto salvo quanto precisato al punto 2.
8. Per la definizione esecutiva degli allineamenti e dei perimetri eventualmente previsti dal Piano degli Interventi e, conseguentemente, delle superfici e del volume edificabile, valgono gli allineamenti e i perimetri ottenuti dal trasferimento delle previsioni in scala 1:5000/ 1:2000 del Piano degli Interventi sul rilievo topografico dell'area interessata dall'intervento.
9. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.
10. Nel caso di variazione e/o sostituzione di riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di variante essendo sufficiente la presa d'atto del Consiglio Comunale. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del Piano, continuano ad applicarsi al PI i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.

Art. 4 Perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio

1. La Perequazione Urbanistica persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi ed, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti:
 - dalla realizzazione delle dotazioni territoriale e di quelle connesse con la sostenibilità e mitigazione ambientale degli interventi;
 - dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o sostitutive immobiliari e mobiliari;
 - dall'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata.
2. La compensazione e il credito edilizio sono assunti come ipotesi privilegiate per l'indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.
3. Quando la trasformazione urbanistica ammessa dal P.I. o da una sua variante determina un plusvalore rispetto alla previgente disciplina, l'incremento e/o la riqualificazione delle dotazioni territoriali avviene in conformità agli indirizzi di cui all'art. 51 delle NT del PATI (Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio) e secondo le modalità applicative indicate dal Comune da applicarsi per la determinazione del contributo straordinario in rapporto al maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso.
4. Il Responsabile del Procedimento darà atto alla Giunta Comunale delle forme perequative o del contributo straordinario, adottati:

- prima dell'adozione del piano urbanistico attuativo (PUA);
 - prima dell'emissione del titolo autorizzativo, in caso di intervento edilizio diretto.
5. Eventuali diverse modalità di declinazione delle forme perequative o del contributo straordinario da adottare in sede negoziale, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale.
 6. Qualora l'intervento di trasformazione previsto in attuazione alla disciplina di zona, comportasse un potenziale impatto ambientale negativo, dovrà essere garantita la contestualità degli interventi previsti con gli interventi di mitigazione e compensazione, anche se in ambito rurale. (artt. 44 e 62 del PATI).

CAPO II° - DISCIPLINA URBANISTICA

Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici ed edilizi

1. Per una corretta applicazione delle norme e delle previsioni del Piano degli Interventi, trovano applicazione le definizioni e i parametri urbanistici ed edilizi riportati nel Regolamento Edilizio.
2. Per la corretta applicazione dei parametri stereometrici previsti dal Piano degli Interventi, trovano applicazione le seguenti definizioni:

2.1 Volume edificabile: è il volume del solido emergente dalla quota zero di riferimento, calcolato quale prodotto della superficie coperta (SC) per l'altezza fuori terra (H MAX); non concorrono al calcolo del volume edificabile:

- i volumi interrati,
- i portici e le gallerie di uso pubblico;
- i volumi tecnici come definiti nel Regolamento Edilizio;
- il volume dello zoccolo o vespaio non praticabile, del fabbricato, fino a 30 cm sul piano di campagna naturale, in quanto imposto da esigenze igieniche dell'edificio;
- le coperture di parcheggio aperto in lotti industriali e artigianali con altezza media non superiore a mt 2,30 ;
- le autorimesse realizzate ai sensi dell'art. 41- sexies della L.S. 1150/42 e succ. modificazioni, nei limiti ivi stabiliti e assoggettate a vincolo di destinazione d'uso e nel rispetto delle indicazioni di cui al successivo art. 6, punto 3 o, in alternativa, un modesto manufatto con le caratteristiche di cui all'art. 24 punto 3 delle NTO.

2.2. Altezza massima fuori terra (HMAX): somma delle misure fuori terra delle altezze lorde dei piani a partire dalla quota zero di riferimento che può essere impostata a più 30cm dal profilo naturale del terreno per la realizzazione dello zoccolo o vespaio non praticabile, nel caso in cui non vi sia locale interrato sottostante; tale spessore non incide sul parametro dell'altezza stabilito dal PI per la zona.

2.3 Distanza dalle strade (DS)

- Le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di edifici di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alla strada e le modalità di misurazione delle distanze dal confine stradale sono stabilite dal D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
- Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del PI ubicate nelle fasce di rispetto delle strade, come definite sulla base delle vigenti disposizioni statali, sono ammessi gli interventi di cui alla LR 11/04, art.41, comma 4ter.
- Le costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali volumi tecnici ed impianti tecnologici di modesta entità (cabine elettriche e telefoniche, di decompressione della rete del gas, ecc.) debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e devono rispettare una distanza minima dai confini di ml 1,50, o diversa indicazione dal Codice Civile, potendo anche essere poste in fascia di

rispetto stradale previa autorizzazione rilasciata dell'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Analogamente le strutture di arredo urbano aventi pubblica utilità, quali chioschi, gazebo, pensiline bus, opere artistiche, elementi di arredo delle aree verdi e di parchi gioco, possono essere localizzate in fascia di rispetto stradale previa autorizzazione rilasciata dell'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.

- Nelle situazioni non diversamente disciplinate dal Codice della Strada, si applicano le seguenti disposizioni:

DISCIPLINA DI ZONA	E urbane di quartiere F locali
<p><i>Per gli edifici all'interno delle zone edificabili o trasformabili previste dal P.I. e nelle zone agricole comprese nel centro abitato.</i></p> <p><i>Sono fatte salve specifiche norme dettate per le varie zone territoriali omogenee o l'indicazione di particolari allineamenti o fasce di protezione riportate nelle tavole del P.I.</i></p>	<p>1. Distanze</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5,0m da strade di larghezza inferiore o uguale a m 7,0; • 7,50 m da strade di larghezza compresa tra 7,0m e 15,0m; • 10,0 m da strade di larghezza superiore a 15,0m. <p>2. Sono ammesse le costruzioni completamente interrato (ovvero con estradosso del solaio di copertura posto a quota inferiore al piano campagna e comunque inferiore a quello della strada prospiciente) a distanza di almeno 3,0m dalle strade di distribuzione interne alle zone edificabili salvo l'allineamento con fabbricati già esistenti a distanza inferiore; dalle altre strade ed esternamente dai centri abitati devono rispettare le distanze previste per gli edifici fuori terra.</p> <p>3. Il rilascio del titolo abilitativo per interventi edificatori a distanza inferiore a quanto indicato al comma 1, è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione dell'ente proprietario o gestore della strada, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, nonché alla sottoscrizione di un atto d'obbligo contenente l'impegno dell'avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di eventuali lavori di adeguamento, modifica o ampliamento della sede viaria.</p>
<p>Recinzioni e muri di cinta <i>Se non diversamente disciplinato dal P.I. per le diverse zone territoriali omogenee, le distanze sono le seguenti</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • strade dotate di marciapiede di larghezza maggiore o uguale a 1,50 m: filo marciapiede; • strade dotate di marciapiede di larghezza inferiore a 1,50 m: fino a consentire l'allargamento del marciapiede a 1,50; • strade prive di marciapiede (o sul lato privo di marciapiede): 1,5 m; • nel caso di strada priva di marciapiede ma con fosso di guardia, dal ciglio esterno del fosso va mantenuto un distacco di 1,0 m; • in caso di scarpata o di muro di terrazzamento di altezza superiore ad 1,0m: 0,5m. <p><i>E' facoltà del Responsabile dell'UTC consentire distanze diverse nel caso di prevalenti opportunità di allineamento con recinzioni esistenti o quanto non sia prevista e prevedibile la realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, allargamenti stradali, muri di contenimento, ecc.)</i></p>

2.4 Distanza dai confini di proprietà (DC)

- Tra edifici costituenti volume edificabile, non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato, con un minimo di 5,0m; è ammessa una distanza inferiore previa presentazione del consenso alla costruzione in deroga rilasciata dal confinante

proprietario o avente titolo in forma pubblica, oppure sotto forma di dichiarazione sostitutiva con data certa, impegnandosi esplicitamente nel caso di trasferimento della proprietà, a menzionare negli atti di trasferimento il vincolo/servitù conseguente al rilascio dell'autorizzazione a costruire ad una distanza inferiore. Il vincolo/servitù dovrà essere accettato nell'atto dagli aventi causa.

- Tra manufatti non costituenti volume edificabile è ammessa la deroga previa presentazione del consenso del confinante proprietario o avente titolo, in forma di accordo privato in data certa da allegare agli elaborati di progetto.
- In ogni caso sono consentite le costruzioni in aderenza sul confine nel rispetto del Codice Civile.
- E' fatto salvo quanto previsto dal d.P.R 380/'01, art. 79.

2.5 Distanze dai confini di zona.

- I perimetri delle zone di diversa tipologia funzionale sono equiparati ai confini di proprietà: eventuali deroghe alle distanze potranno essere concesse dal Comune accertata l'autonomia funzionale dell'intervento previsto rispetto alla specifica disciplina di zona.
- Al fine della determinazione della distanza dei fabbricati dai confini di zona, si stabilisce inoltre che il confine delle zone riservate ad opere ed attrezzature pubbliche, esistenti o previste, sono equiparati ai confini di proprietà: eventuali deroghe potranno, quindi, essere concesse dal Comune.
- Tra zone di corrispondente tipologia funzionale non si applica la disciplina delle distanze dai confini di zona.

2.6 Distanza tra Fabbricati (DF) (per modalità di calcolo vedi definizioni uniformi n. 30)

- La distanza tra la sagoma dei fabbricati deve soddisfare entrambe le condizioni:
 - tra pareti non finestrate: minimo (radiale) non inferiore a m 3,00 o in aderenza; sono fatte salve le disposizioni del Codice Civile.
 - tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: è prescritta la distanza (lineare) minima di cui al DM 1444/'68 e s.m.i., art. 9, fatto salvo quanto previsto dal d.P.R. 380/'01, art. 2bis, art. 3, comma 1, lett. c) e art. 79 o per l'adempimento a normative specifiche definite da apposite disposizioni legislative (cappotti per contenimento energetico, ecc.)
- Si considera finestrata la parete che sia interessata da fori che costituiscono vedute ai sensi dell'art. 900 C.C. : sono ad esse assimilabili gli aggetti e sporti (balconi, ballatoi, ecc) eccedenti la sagoma (def. un. 18) dell'edificio.
- E' ammessa l'edificazione in aderenza, con tutta o parte della parete laterale del fabbricato confinante, nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile; la nuova costruzione può svilupparsi con parete non finestrata anche oltre ai limiti di ingombro verticali del fabbricato adiacente fino al massimo consentito nella zona (salvo il rispetto del distacco tra pareti e pareti finestrate) previo accordo tra i proprietari confinanti da stipularsi con apposito atto da trascriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
- Sono ammesse le deroghe alle distanze sopra indicate nei casi previsti dalla legge.

Art. 6 Applicazione degli indici urbanistici

1. Per l'edificazione nelle singole parti di territorio comunale, ove non sia già indicata la sagoma limite e il massimo peso volumetrico del nuovo edificio vengono indicati l'indice di fabbricabilità territoriale (I.T.), l'indice di edificabilità fondiaria (I.F) ed il rapporto di copertura fondiaria (R.C.F.).
2. Fatta salva eventuale diversa indicazione del P.I. in riferimento a specifiche fattispecie, gli indici di edificabilità si intendono come indici massimi.
3. In deroga all'indice di edificabilità è ammessa la realizzazione dei seguenti volumi:

3.1 Ampliamento

Su tutti i fabbricati residenziali esistenti al 18.10.2004 (entrate in vigore della LR 11/'04) ad eccezione di quelli con grado di tutela nn. 1 e 2 è consentito un aumento di volume massimo fino a 30 mc per esigenze igienico-sanitarie o funzionali anche in deroga agli indici di zona.

3.2 Autorimesse

È consentita la realizzazione di costruzioni da vincolare ad uso autorimesse a servizio di unità destinate a residenza che ne siano carenti o sprovviste, conformemente alle tipologie indicate nel PQAMA - indirizzi progettuali A.a4.1.; devono essere realizzate possibilmente in aderenza al fabbricato principale e in via prioritaria deve essere a tal fine recuperato il volume di eventuali baracche o altri simili manufatti esistenti sul lotto.

3.3 Tettoie

Il Responsabile del servizio può autorizzare la costruzione di tettoie aperte su almeno due lati contigui. Tali costruzioni, di superficie coperta massima di 12,0 mq per ciascuna unità abitativa e altezza media non superiore a m 2,50, devono essere realizzate preferibilmente in aderenza al fabbricato principale e saranno impiegati materiali tradizionali con preferenza per il legno;

Art. 7 Utilizzazione degli indici

1. Sulla base dell'assetto della proprietà alla data di adozione del P.R.G. prima, e del P.I. successivamente senza soluzione di continuità, ogni edificio esistente determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso urbanisticamente pertinente.
2. Una superficie fondiaria o territoriale si definisce "satura" quando gli edifici costruiti hanno utilizzato il massimo dei volumi edificabili consentiti dai rispettivi indici.
3. Le superfici territoriali e fondiarie relative agli edifici esistenti o realizzati in attuazione dello strumento urbanistico (P.I. o PUA) , anche nei successivi frazionamenti, non potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità, se non per raggiungere l'edificabilità massima concessa, nel caso di utilizzazione parziale della volumetria

4. Negli elaborati richiesti per i piani urbanistici attuativi (PUA), a dimostrazione del calcolo degli indici, dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare l'individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza urbanistica, distinti in territoriali e fondiari, con i relativi estratti di mappa e dati catastali delle proprietà, distinguendo le aree saturate da quelle non saturate.
5. In caso di discordanza con la situazione catastale, prevale la dimostrazione della situazione reale.

TITOLO II° - ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPO I° - ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 8 Modalità di attuazione del P.I.

1. Il Piano degli Interventi si attua mediante:
 - interventi diretti (IED);
 - piani urbanistici attuativi (PUA).
2. All'interno degli ambiti eventualmente riportati nella tavola di P.I. – ambiti di progettazione unitaria - l'attuazione degli interventi è subordinata alla predisposizione di una progettazione coordinata ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/2004, nel rispetto degli schemi eventualmente riportati in allegato alle presenti norme.
3. Non sono ammessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nel caso siano assenti o non idonee le opere di urbanizzazione primaria o non sia in corso l'adeguamento da parte del Comune o degli enti preposti.
4. Indirizzi progettuali
Tutti gli interventi edilizi ammessi alle presenti norme debbono prioritariamente sempre concorrere al complessivo miglioramento dell'insediamento in riferimento a:
 - impatto paesaggistico;
 - funzionalità;
 - costi insediativi.

Conseguentemente nel Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) allegato alle presenti norme, sono riportate apposite schede normative-progettuali quali indirizzi progettuali al fine di orientare gli interventi ammissibili nel rispetto dei parametri di zona.

È tuttavia riconosciuta facoltà al progettista, nel rispetto dei parametri stereometrici della disciplina di zona e degli interventi ammessi (volume, altezza, rapporto di copertura, distacchi), di adottare innovative soluzioni architettonico/progettuali in relazione ad un'attenta e coerente progettazione di qualità specificatamente documentata mediante:

- descrizione del progetto e dei riferimenti culturali adottati;
- descrizione del rapporto tra progetto e tradizioni locali in riferimento all'interpretazione dei fabbricati di maggior qualità architettonica esistenti in ambito comunale;
- descrizione del bilancio paesaggistico conseguito a seguito della realizzazione del manufatto (valorizzazione di determinate prospettive, armonizzazione tipologica dei volumi, ecc.).

Le soluzioni progettuali giudicate dalla Giunta Comunale di particolare pregio, potranno essere sintetizzate a cura del progettista proponente in apposite schede che saranno raccolte a cura del Comune in un apposito repertorio liberamente consultabile.

Art. 9 Piani Urbanistici Attuativi

1. I Piani Urbanistici Attuativi sono quelli previsti dalla vigente legislazione richiamata dall'art. 19 della LR 11/'04.
2. Il P.I. individua le zone in cui l'urbanizzazione e l'edificazione sono soggette alla formazione di piani urbanistici attuativi, fatti salvi gli interventi diretti di cui al successivo art. 10; la delimitazione dell'ambito territoriale dei singoli piani urbanistici attuativi è indicata dal P.I.
3. I piani urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni delle proprie perimetrazioni nei limiti di cui alla LR 11/'04, art. 20.
4. Si richiama quanto previsto nel Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA).

Art. 10 Intervento edilizio diretto

1. Gli interventi edilizi diretti sono quelli ammissibili senza la preliminare approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, previo accertamento dell'adeguatezza delle principali opere di urbanizzazione e dei sottoservizi.
2. All'interno degli ambiti eventualmente riportati nella tavola di P.I. – ambiti di progettazione unitaria - l'attuazione degli interventi è subordinata alla predisposizione di una progettazione coordinata ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/'2004, nel rispetto degli schemi eventualmente riportati in allegato alle presenti norme.
3. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato ai sensi del d.P.R.380/'01.
4. Sono sempre ammessi in diretta attuazione del P.I., gli interventi di cui alla LR 11/'04, art. 18bis nonché gli interventi per recupero abitativo dei sottotetti esistenti ai sensi della legislazione vigente.

Art. 11 Dotazioni urbane – quantificazione

1. Le opere di urbanizzazione e la loro computabilità come standard urbanistici ai sensi del DM 1444/'68 sono definite dalla legislazione vigente.
2. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 32 della LR 11/'04 e nel rispetto del dimensionamento del PATI, art. 31, la dotazione delle aree a standard urbanistici pubblici o di uso pubblico che garantisce il raggiungimento di un equilibrato rapporto tra le diverse destinazioni d'uso è la seguente:

Tab. 1 Destinazione d'uso: RESIDENZIALE (30mq/150mc)							
a) istruzione		b) attrezzature di interesse comune		c) verde per parco, gioco e sport		d) parcheggi	
<i>primari</i>	<i>secondari</i>	<i>primari</i>	<i>secondari</i>	<i>primari</i>	<i>secondari</i>	<i>primari</i>	<i>secondari</i>
0,0	4,5	0,0	4,5	6,0	10,0	5,0	0,0
<p>- la dotazione complessiva di standard primari pari a 11,0mq/150mc dovrà comprendere almeno 3,5mq/150mc da destinarsi a superficie netta degli stalli di sosta e almeno 3,0mq/150mc riservati a verde, gioco e sport.</p> <p>- nel caso il PUA prevedesse anche la dotazione di standard secondari pari a 19,0mq, questa può essere interamente destinata a verde per parco, gioco, sport favorendo l'accorpamento delle aree all'interno di ciascun ambito e, nel caso di lottizzazioni contigue, garantendo il collegamento protetto tra le diverse aree.</p> <p>- Sono fatte salve diverse dotazioni o ripartizioni tra le tipologie se previste dal PI per specifiche zone o dal PUA di iniziativa pubblica.</p>							

Tab. 2 – Destinazione d'uso: PRODUTTIVA - ARTIGIANALE – INDUSTRIALE (10mq/100mq di superficie fondiaria)			
parcheggi		dotazioni diverse (verde, aree attrezzate, ecc.)	
<i>primari</i>	<i>secondari</i>	<i>primari</i>	<i>secondari</i>
5,0mq/100mq di S.F. (comprese aree verdi di arredo) con un minimo del 5% della SLP	5,0mq/100mq di S.F. (comprese aree verdi di arredo) con un minimo del 5% della SLP	-	Come dotazione alternativa alla dotazione di parcheggi secondari (nel limite della dotazione complessiva)
Sono fatte salve diverse dotazioni o ripartizioni tra le tipologie se previste dal PI per specifiche zone o dal PUA di iniziativa pubblica.			

Tab. 3 - Destinazione d'uso: COMMERCIALE (per tipologie commerciali non disciplinate dalla LR 50/'12 , o che non prevedano la vendita al dettaglio, al solo fine della determinazione degli standard urbanistici, si applica la tabella n. 2)					
tipologia	localizzazione				
	<i>extra centro urbano</i>		<i>in centro urbano</i>		Centro storico
	<i>Parcheggi primari</i>	<i>Parcheggi secondari</i>	<i>Parcheggi primari</i>	<i>Parcheggi secondari</i>	
Vicinato e Medie strutture con superficie di vendita fino a 1.500mq	0,5mq/mq di superficie calpestabile (SCa)	<p>Le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, possono essere monetizzate per gli esercizi di vicinato.</p> <p>Per le medie e grandi strutture di vendita sono definite da apposita convenzione con il comune anche con riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali.</p>			
Le aree verdi di arredo sono comprese nella superficie a parcheggio. Sono fatte salve eventuali dotazioni aggiuntive previste dal PI per specifici ambiti					
Non sono previste medio grandi o grandi strutture di vendita					
<ul style="list-style-type: none"> Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi-piano purché compatibili con le norme di Piano. Sono fatte salve diverse dotazioni eventualmente previste dal PI per specifiche zone. Si richiama il rispetto del Regolamento Regionale di cui all'articolo 4 della LR 50/'012 					

Tab. 4. Destinazioni d'uso: TERZIARIO - DIREZIONALE -TURISTICO – RICETTIVO				
Destinazione d'uso	parcheggi		dotazioni diverse (verde, aree attrezzate, ecc.)	
	primari	secondari	primari	secondari
Direzionale	0,5mq/mq di Scalp.	0,5mq/mq di Scalp.	0,0	0,5mq/mq di s.l.p. (in alternativa alla dotazione di parcheggi secondaria)
Pubblici esercizi	0,5mq/mq di Scalp.	0,5mq/mq di Scalp.	0,0	0,5mq/mq di s.l.p. (in alternativa alla dotazione di parcheggi secondaria)
Turistico – ricettivo	15mq ogni 100mc	0,0	0,0	In alternativa ai parcheggi primari fino ad un massimo del 25% della superficie degli stessi
	con un minimo di un posto auto ogni camera			
Turistico – ricettivo (all'aperto)	0,1mq/mq di s.f.	0,0	0,0	0,05mq/mq di s.f. (in alternativa alla dotazione di parcheggi)
Altre funzioni	0,5mq/mq di Scalp.	0,5mq/mq di Scalp.	0,0	0,5mq/mq di s.l.p.. (in alternativa alla dotazione di parcheggi secondaria)
<p><i>Per l'attività di agriturismo, bed&breakfast e simili dovrà essere garantita la seguente dotazione di parcheggi:</i></p> <p><i>a) con attività di ristorazione: 1,5 mq/mq di Scalp.</i></p> <p><i>b) con camere: 1 posto-auto per camera;</i></p> <p><i>c) con attività di ristorazione e camere: si sommano le dotazioni previste ai precedenti punti a) e b)</i></p> <p><i>Ai sensi dell'art. 32 della LR 11/04, qualora le dimensioni di PUA con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale superino i tre ettari o i 50.000 mc. devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi di almeno 10 mq/150mc.</i></p>				
Sono fatte salve diverse dotazioni eventualmente previste dal PI per specifiche zone				

Art. 12 Dotazioni urbane – modalità di conferimento

- Le dotazioni urbane quantificate nel precedente art. 11 potranno, in tutto o in parte, essere conferite al Comune, monetizzate o vincolate ad uso pubblico secondo le seguenti modalità:

1.1. Intervento edilizio diretto in zone di completamento

- residenza:** le superfici a standard primario e secondario potranno essere conferite o vincolate ad uso pubblico con atto registrato e trascritto (ex art. 2645-quater del CC) nelle aree individuate nelle tavole di P.I., previa deliberazione di Giunta che ne accerti la funzionalità rispetto al programma di opere pubbliche; in alternativa parziale o totale, gli standard primari potranno essere monetizzati ai valori tabellari o di costo se stabiliti con apposito provvedimento dal Comune, mentre per gli standard secondari valgono i valori stabiliti dalla vigente legislazione (oneri tabellari);
- altre funzioni:** dovranno essere reperiti o vincolati ad uso pubblico almeno gli standard primari potendo monetizzare i secondari ai valori stabiliti dalla vigente legislazione; la monetizzazione degli standard primari potrà essere concessa dal Comune solo nel caso in cui non raggiungessero una superficie di almeno 12,5 mq (uno stallo) o il Comune valutasse che l'insedianda attività non comporta un incremento della domanda di sosta o che l'offerta delle aree di sosta esistenti o programmate e funzionalmente collegate all'area oggetto di trasformazione, è adeguata alla domanda esistente e prevista verificando tale rapporto in un ambito con raggio non superiore a 100 m dall'accesso principale dell'attività prevista;

- c. Per le strutture alberghiere ed extra alberghiere di cui alla LR n.11/2013 e smi, nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione ed ampliamento di strutture esistenti che comportino aumento del numero dei posti letto, è fatto obbligo di realizzare almeno un posto auto per ogni camera ai sensi dell'articolo 31, comma 10, della LR 11/2004.
 - d. Il valore delle aree determinato da apposita deliberazione di Giunta, e delle opere cedute o vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard. Nel caso in cui il valore delle aree e delle opere vincolate non sia stato scomputato, il vincolo di destinazione d'uso a servizi può cessare contestualmente alla cessazione dell'attività che ne ha determinato l'individuazione.
- 1.2. Salvo che non siano individuate nelle tavole del P.I. o del PUA come dotazione di P.I., nel qual caso trova applicazione la disciplina della corrispondente zona F, le superfici da destinare a servizi reperite in base al presente punto 1.1, concorrono al calcolo della capacità edificatoria dell'area entro la quale sono ricavati, del rapporto di copertura e non impongono particolari distanze da rispettare.
- 1.3. Nel caso di interventi comportanti l'individuazione di ulteriori aree a standard pubblico rispetto a quelle realizzate in conformità ad un piano urbanistico attuativo, andranno individuate solo le ulteriori aree integrando, comunque, la dotazione di standard conseguente alla differenza tra il carico urbanistico originario e quello ora previsto.
- 1.4. In sede di convenzione o atto d'obbligo possono essere stabilite particolari modalità di fruizione dei parcheggi aperti al pubblico, comprendenti, tra l'altro:
- orari di apertura e modalità di accesso;
 - oneri per la manutenzione;
 - particolari tecnici.
2. Piano Urbanistico Attuativo (PUA):
- a. standard primari: dovranno sempre essere reperiti, fatte salve diverse indicazioni puntuali del PI alle quali dovrà essere fatto esplicito riferimento nella convenzione del PUA;
 - b. standard secondari: potranno essere monetizzati ai valori tabellari, fatte salve diverse indicazioni puntuali del PI alle quali dovrà essere fatto esplicito riferimento nella convenzione del PUA; potranno altresì essere monetizzati nel caso in cui la dimensione del PUA non ne consentisse una razionale organizzazione o il Comune non ne valutasse necessaria la realizzazione;
 - c. altre dotazioni: nel caso in cui il Comune accerti che l'intervento attuativo non necessita, o necessita parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è consentito compensare la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione con la realizzazione di altre opere anche extra ambito finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e delle infrastrutture per un

importo equivalente, alle quali dovrà essere fatto esplicito riferimento nella convenzione del PUA.

3. Nel caso di interventi comportanti l'individuazione di ulteriori aree a standard rispetto a quelle realizzate o previste in conformità ad un piano urbanistico attuativo, andranno conferite, vincolate o monetizzate solo le ulteriori aree.
4. Sono fatte salve diverse specifiche indicazioni del PI in riferimento a particolari ambiti.

Art. 13 Dotazioni di parcheggi privati (L122/'89 e s.m.i.)

1. In ogni nuovo edificio devono essere reperiti gli spazi per parcheggio privato di autoveicoli nella misura prevista dalla legge 122/89 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti modalità:

DOTAZIONE DI PARCHEGGI PRIVATI		
destinazione	dotazione	modalità di realizzazione
Residenza	1,0mq/10,0mc di costruzione	<p>Deve essere garantita:</p> <p>a. nel caso di nuova costruzione con un minimo di un posto auto di 15,0mq/unità immobiliare</p> <p>b. nel caso di ristrutturazione edilizia e/o ampliamento con aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, limitatamente alle ulteriori unità immobiliari.</p> <p>La dotazione esistente non può essere ridotta sotto il limite previsto dalle presenti norme.</p> <p>Nel caso di cui al punto b, quando si riscontri una documentata ed obiettiva impossibilità del reperimento dei parcheggi privati, potrà essere consentita la monetizzazione totale o parziale indicando come tale fabbisogno sia comunque soddisfatto.</p>
Altre funzioni	1,0mq/3,5mq di Superficie Lorda di pavimento	<p>Deve essere garantita la dotazione, anche solo su spazi scoperti, in caso di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione e/o ampliamento con aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, limitatamente alle ulteriori unità immobiliari, e nel caso di cambio di destinazione d'uso comportante una maggiore dotazione.</p> <p>Quando si riscontri una documentata ed obiettiva impossibilità del reperimento dei parcheggi privati, la Giunta potrà consentirne la monetizzazione totale o parziale indicando come tale fabbisogno sia comunque soddisfatto.</p>
<p>Gli spazi per parcheggi privati realizzati in forza del presente comma non sono gravati da vincoli pertinenziali ai sensi dall'art. 10, comma 1, legge n. 35 del 2012 e s.m.i. , salvo il caso della realizzazione di autorimesse con volume a scomputo.</p>		

2. Salvo quanto previsto dalla LR 51/'19 e nel rispetto delle modalità precisate nel RE, gli interventi per recupero abitativo dei sottotetti esistenti è ammesso in tutte le zone, subordinatamente al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore a 1 mq/10 mc di costruzione soggetta alla ristrutturazione con la possibilità di monetizzare l'equivalente delle aree per parcheggi qualora la loro superficie non raggiungesse 12,5mq (uno stallo) o, data la dimensione o conformazione del lotto, non ne fosse possibile il reperimento.

CAPO II° - GESTIONE DEL P.I.

Art. 14 Zone territoriali omogenee

1. Suddivisione del territorio comunale in Z.T.O.

Il territorio comunale è stato suddiviso in zone territoriali omogenee di tipo A, B, C, D, E ed F. Esse sono così suddivise:

1.1. Zone per insediamenti residenziali

- A: centro storico;
- B: zone residenziali di completamento;
- C1: zone residenziali intermedie di completamento.

1.2. Zone per insediamenti produttivi (D)

- D1 : produttiva mista di completamento;
- DR : produttiva di riqualificazione.

1.3. Zone agricole (E)

- E1 : Pascoli del Crojere;
- E2 : della Montagna;
- E3: produttiva di fondovalle.

1.4. Zone per spazi pubblici ed attrezzature pubbliche o di pubblico interesse

- F1 : zone per istruzione;
- F2 : zone per attività di interesse comune compresi gli impianti tecnologici;
- F3 : zone a verde pubblico, parco, gioco e sport;
- F4 : zone per parcheggi.

Art. 15 Individuazione delle zone degradate del patrimonio edilizio esistente

1. Il P.I. può individuare le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.
2. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati, nonché edifici da destinare ad attrezzature per i quali il rilascio del titolo abilitativo per realizzare gli interventi edilizi è subordinato alla formazione dei piani di recupero, conformemente a quanto dispone l'art. 27 e seguenti della Legge n. 457/78.

TITOLO III° - ZONIZZAZIONE

CAPO I° - COORDINAMENTO URBANISTICO

Art. 16 Norme comuni per le zone residenziali

1. Nelle Z.T.O. prevalentemente residenziali A, B, C1, oltre alla residenza, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso, purchè compatibili con la zona residenziale sia dal punto di vista ambientale che morfologico (tipologia edilizia ed insediativa):
 - a. attività direzionali e di servizio pubbliche e private, comprese le strutture assistenziali e protette;
 - b. esercizi commerciali di vicinato;
 - c. pubblici esercizi;
 - d. attrezzature pubbliche e servizi sociali;
 - e. attività ricettive (alberghi, pensioni) e di ristoro (ristoranti, bar);
 - f. attività di pubblici spettacoli purchè non arrechino disturbo al vicinato;
 - g. attività produttive, che non rientrino nell'elenco di cui al D.M. della sanità del 05/09/94, nonché le lavorazioni rumorose, che emettono polveri e/o odori molesti e comunque incompatibili con la residenza, per una superficie calpestabile (17 - Scalp) massima di 251 mq per unità ed un volume (17-Scalp x 18-H) max di mc 1.001, con indice di copertura (11) < 60% e che le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con l'edilizia dell'intorno; le attività produttive legittimamente insediate alla data di adozione del primo Piano degli Interventi, prive dei requisiti sopra richiamati, sono assimilate alle attività produttive localizzate in zona impropria e disciplinate dal succ. art. 25;
 - h. autorimesse pubbliche e private di uso pubblico, con esclusione delle zone C1;
 - i. artigianato di servizio alla residenza inteso come artigianato che non abbia necessità di opere o strutture in contrasto con la tipologia edilizia della zona.
2. Dalle zone residenziali sono escluse le seguenti destinazioni:
 - a. depositi e magazzini di merci all'ingrosso superiori alle dimensioni di cui al precedente comma 1, lett.g)
 - b. industrie;
 - c. mattatoi e laboratori di confezionamento carni con utilizzo di carni vive;
 - d. stalle, scuderie, porcilaie, pollai, allevamenti antigienici; sono, invece, tollerati piccoli allevamenti per il soddisfacimento del fabbisogno familiare purchè non arrechino disturbo al vicinato e non comportino insufficienti condizioni igienico-sanitarie;
 - e. ogni altra attività che, a giudizio del Sindaco, sentita l'ULSS, comporti disturbo e che contrasti con il carattere prevalentemente residenziale della zona, così come prescritto dalla legge n° 349/86 e dal D.M. 2/3/87.

Art. 17 Zone territoriali omogenee tipo “A” – Centro Storico

1. Definizione e classificazione

Nelle tavole di Piano è riportato il perimetro del Centro Storico (inclusi anche i centri storici di medio interesse indicati dal PTCP) che comprende le seguenti zone:

- zone “A” ovvero le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- zone “F” per spazi pubblici ed attrezzature pubbliche o di pubblico interesse.

2. Disciplina dell’attività edilizia nella zona A – Centro Storico

2.1 Intervento edilizio diretto

L’attività edilizia nella Z.T.O. tipo A si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto della specifica disciplina di cui all’allegato “A” e, in caso di sua mancanza, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’art. 3 D.P.R. 380/2001 e succ. modifiche. Si precisa che ai sensi del d.P.R. 380/’01, art. 3, comma 1, lett. d) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano rispettate le modalità di intervento precisate dal grado di intervento descritte nell’art. 4 dell’allegato A alle NTO.

2.2 Previo P.U.A.

Esclusi i gradi tutela n. 1 e 2, tramite P.U.A. è ammessa la modifica fino ad un grado di tutela relativa a ciascun fabbricato, qualora sia dimostrabile una diversa valutazione degli elementi costitutivi il fabbricato mediante:

- documentazione archivistica (mappe, fotografie, documenti in genere);
- rilievo morfologico (caratteristiche costruttive e tipologiche);
- indagine stratigrafica (tesa a documentare le trasformazioni intervenute).

Le variazioni relative agli ampliamenti e alle nuove edificazioni sono consentite, previo P.U.A., nel rispetto dei seguenti parametri:

- Volume massimo: non superiore al 10% di quello esistente o previsto dalla scheda puntuale, fatto salvo l’utilizzo di eventuale credito edilizio;
- altezza del fabbricato: non superiore a quelle degli edifici circostanti di interesse ambientale o architettonico;
- le distanze da osservare dalle strade e dai confini, nonché il distacco tra gli edifici, saranno precisate dal PUA con previsioni planivolumetriche, nel rispetto della legislazione vigente; tra pareti non finestrate si applica la disciplina del C.C. anche nel caso di sopraelevazione.

Sono ammesse variazioni superiori a quelle sopra indicate previa approvazione di un PUA in variante al PI ai sensi della LR 11/’04, art. 20.

2.3 Standard urbanistici

Il P.I. ha individuato le aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche esternamente alle zone "A", relativamente a tutti gli insediamenti ivi esistenti e alle ulteriori capacità residenziali.

- Per le ulteriori eventuali destinazioni d'uso non residenziali, tramite PUA o intervento edilizio diretto, sarà reperita una superficie da destinare a parcheggio non inferiore al 40% dell'ulteriore s.l.p. relativa alla funzione non residenziale.
- Qualora fosse riconosciuto che tale reperimento all'interno della zona "A" potrebbe compromettere il delicato assetto morfologico esistente, il Comune localizza la zona all'uopo destinata dal P.I. all'interno della quale andranno conferite quelle superfici: le relative aree saranno attrezzate e cedute al Comune con le stesse modalità previste nei piani attuativi, per le aree e le opere di urbanizzazione primaria.
- In alternativa qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire le aree all'interno della zona potrà essere richiesta la monetizzazione delle aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria (parcheggi e verde).

Art. 18 Zone residenziali "B" di completamento totalmente o parzialmente edificate

1. Definizione: trattasi di quelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi.

2. Disciplina dell'attività edilizia


In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto e, fatte salve diverse indicazioni puntuali, sono ammessi tutti gli interventi nel rispetto dei parametri edificatori di zona.

3. Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dall'art. 16.

4. Nella zona B si applicano i seguenti parametri edificatori:

Zone B parametri edificatori	
	Zone B
indice di edificabilità fondiaria – IF - (mc/mq)	1,5
altezza massima dell'edificio (m)	8,0
Indice di copertura	40%
distanza tra i fabbricati (m)	Vedi art.5
distanza minima dai confini (m)	Vedi art. 5
distanza dalle strade	Vedi art. 5
Sono confermati i fabbricati realizzati in conformità ai previgenti parametri edificatori	

ZONA	INDICAZIONI PARTICOLARI E INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA DI ZONA	
B n. 5	Per l'area evidenziata è ammessa una superficie impermeabile fino a 400mq. Il nuovo volume dovrà ricadere nell'ambito indicato ("Ambito nuova edificazione") con possibile variazione fino al 20% (l'80% della superficie coperta dovrà ricadere entro l'ambito indicato)	 <p>  Ambito Nuova Edificazione  Localizzazione accesso  Aree pertinenziali private </p>
B n. 9	L'indice di edificabilità fondiaria – IF - (mc/mq) è limitato a 0,8	

Art. 19 Zone residenziali "C1" intermedie di completamento

- Definizione: si tratta di parti del territorio soggette al completamento dell'edilizia residenziale, dove si interviene con intervento edilizio diretto ma si corrispondono gli oneri delle zone di espansione.
- Disciplina dell'attività edilizia
In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto e sono ammessi tutti gli interventi nel rispetto dei parametri edificatori di zona.

Qualora sia richiesto procedere al completamento delle opere di urbanizzazione con modalità semplificata, è richiesto il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, ai sensi del d.P.R. 380/'01, art. 28bis.

- Destinazioni d'uso
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dall'art. 16.
- Nella zona C1 si applicano i seguenti parametri edificatori:

Zone C1 parametri edificatori	
	Zone C1
indice di edificabilità fondiario – IF - (mc/mq)	1,2
H -altezza massima dell'edificio (m)	8,0
Indice di copertura (fondiario)	30%
distanza tra i fabbricati (m)	Vedi art.5
distanza minima dai confini (m)	Vedi art. 5
distanza dalle strade	Vedi art. 5
Sono confermati i fabbricati realizzati in conformità ai previgenti parametri edificatori	

CAPO II° - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 20 Z.T.O. "D1" zona produttiva mista di completamento

1. Definizione

Si tratta delle zone di completamento destinate a insediamenti artigianali, industriali con possibile presenza di attività commerciali e direzionali.

2. Attuazione

In queste zone il P.I. si attua, di norma, mediante l'intervento edilizio diretto, fatto salvo quanto precisato nelle indicazioni puntuali in riferimento a specifiche zone.

3. Destinazioni d'uso

3.1 Sono consentite le seguenti destinazioni:

- a. attività artigianali ed industriali;
- b. attività commerciali all'ingrosso e ad esse assimilabili;
- c. attività direzionali;
- d. attività d'interesse collettivo al servizio della zona;
- e. attività commerciali di vicinato e di media struttura di vendita fino a 1.500mq di superficie di vendita;
- f. attività per lo svago;
- g. ristoranti e bar;
- h. è ammessa l'edificazione da destinare ad abitazione del proprietario e/o del custode, di un volume residenziale massimo di 500 mc per ciascuna unità produttiva o commerciale.

3.2 Sono vietate le nuove attività che effettuano le sottoelencate lavorazioni:

- i. cementi, terre, marmi e macinatura minerali;
- j. deposito gas tossici;
- k. allevamenti;
- l. macellazione carni.

Le attività vietate, ma eventualmente legittimamente insediate e operative, possono ampliarsi nel rispetto dei parametri di zona, accertato che non ne derivi un incremento dell'impatto ambientale (emissioni di rumori, polveri, odori ecc.) a seguito dell'introduzione di innovazione del ciclo produttivo.

4. Parametri edificatori

Zona D1.1 – Parametri edificatori	
Indice di copertura fondiario (IC)	60%
altezza massima (m) da misurarsi sul sottotrave secondario di copertura	7,0 salvo comprovate esigenze di carattere tecnologico-produttivo (esclusi volumi tecnici)
distanza dalle strade (m)	Vedi art. 5

distanza minima dai confini (m)	Vedi art. 5
distanza tra i fabbricati (m)	Vedi art. 5
Cabine relative agli impianti di elettricità, gas o acquedotto di modeste dimensioni necessarie all'azienda e concordate con gli Enti erogatori	potranno essere costruite con distacco minimo dalle strade e dagli edifici confinanti secondo le norme del Codice Civile e fatto salvo il Codice della Strada
Nel caso di aumenti di volume e/o di nuova edificazione, dovrà essere presentato un progetto planivolumetrico esteso all'intera area interessata.	
ZONA	INDICAZIONI PARTICOLARI E INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA DI ZONA
D1 n. 1	<p>Previo P.U.A. esteso all'intera zona, in attuazione delle direttive di cui alle NT del PATI art. 37 n. 3, <i>considerata la prevalente consistenza residenziale dei volumi esistenti va favorito, nelle aree non attuate, un completamento di tipo residenziale (non escludendo le lavorazioni artigianali compatibili con la residenza); in questo modo via l° maggio si configura come limite tra le aree a vocazione residenziale di Brancafora e l'area a vocazione artigianale in sinistra Astico (in fase di completamento)</i> è ammessa l'individuazione dei lotti ove localizzare le attività produttive e ove concentrare la funzione residenziale, purchè la volumetria residenziale non superi quella produttiva: dovranno essere integrate le dotazioni di parcheggi e previste idonee mascherature tra gli edifici residenziali e quelli produttivi non appartenenti alla stessa proprietà.</p> <p>Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, aree di manovra o parcheggi, devono essere mantenuti a verde con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona.</p>
D1. n. 4	L'intervento edificatorio è subordinato a P.di C. convenzionato ai sensi del d.P.R. 380/01, art. 28bis, per l'adeguamento delle aree a parcheggio e la continuazione della pista ciclabile lungo il torrente Astico. Inoltre ,ai sensi dell'art. 41del PATI, dovrà essere prevista una fascia di mitigazione paesaggistica attraverso il potenziamento di quinte arboree e vegetazionali lungo il perimetro verso le aree residenziali e verso il torrente Astico.

Art. 21 Z.T.O. "DR " zona di riqualificazione

1. Definizione

Comprende zone interessate da attività produttive che per la particolare collocazione richiedono una disciplina puntuale finalizzata alla riqualificazione ambientale e funzionale. Per quanto qui non diversamente disciplinato, sono assimilabili alle zone D1.

2. Attuazione

Per ciascuna zona sono stabiliti i seguenti parametri edificatori e modalità attuative:

Zona DR– Parametri edificatori e modalità attuative	
Indice di copertura fondiario (IC) (per funzioni produttive)	30%
indice di edificabilità fondiario – IF - (mc/mq) (per funzioni residenziali e compatibili)	1,2
altezza massima (m) da misurarsi sul sottotrave secondario di copertura	7,0 salvo comprovate esigenze di carattere tecnologico-produttivo (esclusi volumi tecnici)
distanza dalle strade (m)	Vedi art. 5
distanza minima dai confini (m)	Vedi art. 5
distanza tra i fabbricati (m)	Vedi art. 5
Cabine relative agli impianti di elettricità, gas o acquedotto di modeste dimensioni necessarie all'azienda e concordate con	potranno essere costruite con distacco minimo dalle strade e dagli edifici confinanti secondo le norme del Codice Civile e fatto salvo il Codice della Strada

gli Enti erogatori	
Nel caso di aumenti di volume e/o di nuova edificazione, dovrà essere presentato un progetto planivolumetrico esteso all'intera area interessata.	
ZONA	INDICAZIONI PARTICOLARI E INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA DI ZONA
DR. n. 1 (PATI art.37 n. 2)	<ul style="list-style-type: none"> - modalità attuative: previo PUA o Programma integrato (previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della LR medesima, esteso all'intera zona. Previo P. di C. convenzionato ai sensi del d.P.R. 380/01, art. 28bis è ammessa l'ampliamento fino al 30% dei volumi esistenti; sono comunque ammessi interventi di ristrutturazione di cui al d.P.R. 380/01, art. 3, comma 1, lett. d). - destinazioni d'uso ammesse: artigianale, direzionale e commerciale di vicinato; - obiettivi da perseguire e indirizzi progettuali: <ul style="list-style-type: none"> o riqualificazione tipologica in armonia con il contesto insediativo circostante; o reperimento degli standard primari; o messa in sicurezza dell'incrocio di via I° maggio / via Ciechi / via Brancafora; o realizzazione di un'adeguata fascia di mitigazione e mascheramento verso il torrente Astico anche attraverso movimenti terra e fasce vegetazionali.
DR n. 2	<ul style="list-style-type: none"> - modalità attuative: previo P. di C. convenzionato ai sensi del d.P.R. 380/01, art. 28bis è ammesso l'ampliamento fino al 20% dei volumi esistenti; sono comunque ammessi gli interventi di ristrutturazione cui al d.P.R. 380/01, art. 3, comma 1, lett. d) con il recupero integrale del volume esistente con destinazione residenziale. - destinazioni d'uso ammesse: artigianale, direzionale e commerciale di vicinato; residenziale limitatamente al volume esistente, previa cessazione dell'attività produttiva. - obiettivi da perseguire e indirizzi progettuali: <ul style="list-style-type: none"> o realizzazione di un'adeguata fascia di mitigazione e mascheramento verso la zona D1 n. 3.
DR n. 3	<ul style="list-style-type: none"> - modalità attuative: previo P. di C. convenzionato ai sensi del d.P.R. 380/01, art. 28bis è ammesso l'ampliamento fino al 20% dei volumi esistenti; sono comunque ammessi gli interventi di ristrutturazione cui al d.P.R. 380/01, art. 3, comma 1, lett. d) con il recupero integrale del volume esistente con destinazione residenziale. - destinazioni d'uso ammesse: artigianale, direzionale e commerciale di vicinato; residenziale limitatamente al volume esistente. - obiettivi da perseguire e indirizzi progettuali: <ul style="list-style-type: none"> o reperimento degli standard primari; o realizzazione di un'adeguata fascia di mitigazione e mascheramento verso la zona D1 n. 3. o messa in sicurezza dell'accesso privato
DR n. 4 (PATI art.37 n. 1)	<ul style="list-style-type: none"> - modalità attuative: previo PUA o Programma integrato (previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della LR medesima; prima della riqualificazione sono comunque ammessi gli interventi di ristrutturazione cui al d.P.R. 380/01, art. 3, comma 1, lett. d). - destinazioni d'uso ammesse: residenziale, artigianale, direzionale e commerciale di vicinato. - obiettivi da perseguire e indirizzi progettuali: <ul style="list-style-type: none"> o in caso di dismissione dell'attività insediata va favorita la riconversione residenziale come completamento dell'abitato di Carotte; o l'edificazione residenziale va posta nella porzione a sud della strada; o nella porzione a nord (attualmente ineditata) possono essere concentrati gli standard anche con attrezzature per la fruizione turistica e del tempo libero (aree verdi, parcheggi di servizi, punti di illustrazione della sentieristica); o va garantita un'adeguata fascia verde verso il torrente Astico; o va valorizzato l'accesso al sentiero CAI n. 595 dell'antica "Via dell'Ancino"

Art. 22 Attività economiche localizzate in zona impropria

1. Non sono individuate nelle tavole di Piano: si intendono localizzate in zona impropria le attività esistenti che per tipologia, caratteristiche o dimensione sono in contrasto con la disciplina di zona. Sui fabbricati esistenti, sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza incremento dei volumi o delle superfici se non quelli strettamente necessari per adeguamenti igienico-sanitari richiesti dalle competenti autorità.
2. Per le attività economiche localizzate in zona impropria, è possibile attivare interventi in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 "Raccordi procedurali con strumenti urbanistici" del DPR 160/2010 e dell'art. 4 "Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale" della LR 55/2012, ad esclusione delle attività ricadenti nelle aree di tutela della rete ecologica, per le quali possono trovare applicazione le disposizioni degli artt. 2 e 3 della LR 55/12.

Art. 23 Z.T.O. E - Agricole**1. Disposizioni generali**

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T.I. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola nei limiti previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50 della LR n. 11/2004. Sono altresì consentiti:

- opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante ai predetti strumenti;
- le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua;
- altri interventi autorizzabili sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Gli interventi in zona agricola dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità insediative del Prontuario per la qualità architettonica e per la mitigazione ambientale (PQAMA).

2. Suddivisione del territorio agricolo in sottozone

Il PI, in coerenza con il PATI, ha suddiviso la zona agricola nelle seguenti sottozone:

- E1 : Pascoli del Crojere;
- E2 : della Montagna;
- E3: produttiva di fondovalle.

Il P.I. ha introdotto per particolari ambiti agricoli o specifiche componenti ambientali o paesaggistiche, prescrizioni o limitazioni alle possibilità di trasformazione previste dalla normativa generale di zona: le zone sottoposte a particolari vincoli di tutela o rispetto, anche se concorrono alla determinazione del carico urbanistico ed edilizio dell'azienda ai fini dell'applicazione dei parametri edificatori, rimangono pertanto soggette alle

rispettive norme di tutela e di vincolo, ivi compresa l'inedificabilità assoluta quando prescritta.

Art. 24 Norme comuni agli interventi edilizi in zona agricola

1. Edificazione

- Gli interventi consentiti devono risultare rispettosi e coerenti con i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua e dalle valli, ecc.
- I nuovi edifici rurali residenziali, al fine di preservare il territorio agricolo, dovranno essere localizzati in prossimità della strada di accesso e/o di altre costruzioni preesistenti salvo il caso in cui ciò contrasti con l'esigenza primaria del contenimento dell'impatto paesaggistico. Nella realizzazione dei fabbricati e delle altre opere edilizie (murature, strade di accesso, comprese quelle integrative degli accessi ai fabbricati esistenti) deve essere salvaguardato, per quanto possibile, l'andamento naturale del terreno evitando le alterazioni non strettamente necessarie; si dovranno prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale, uso di materiali, finiture, colori, ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni fotografiche; si dovranno rispettare, inoltre, le indicazioni tipologiche contenute nel PQAMA al quale si rimanda.
- Si richiama il rispetto degli indirizzi di cui al capo III delle NT del PATI.

2. Parametri stereometrici

Parametri stereometrici degli edifici residenziali	
H max:	ml 7,5 fatta salva la possibilità di allinearsi con i fabbricati esistenti in caso di ampliamento.
distanza dalle strade (m)	Vedi art. 5
distanza minima dai confini (m)	Vedi art. 5
distanza tra i fabbricati (m)	Vedi art.5
dotazione urbane	come da oneri tabellari, fatte salve indicazioni puntuali

Parametri stereometrici degli annessi agricoli (esclusi allevamenti)	
H max:	ml 7,0 alla linea di gronda, fatta salva la possibilità di allinearsi con i fabbricati esistenti in caso di ampliamento
Distanza da strade:	Vedi art. 5
Distanza dai confini	Vedi art. 5
Distanza tra fabbricati	Vedi art.5

3. Manufatti modesti (art. 44 comma 5 ter L.R. 11/04)

La realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, è ammessa nelle zone

agricole, senza necessità della relazione agronomica ma previa corresponsione degli oneri concessori se previsti, purché realizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. **Tipologia:** elevata semplicità geometrica e formale, sia in pianta che in alzato, preferibilmente di forma rettangolare, copertura inclinata a capanna, eventuale forometria ispirata alla stessa semplicità formale.
 - b. **Materiali:** legno, utilizzato sia a livello strutturale che per il rivestimento esterno; può essere ammesso un diverso rivestimento per la copertura:
 - in coppi tradizionali qualora fosse necessario armonizzarla con la copertura dell'edificio principale connotato da tipologia tradizionale;
 - con altro materiale di rivestimento di buona durabilità nelle tonalità dei rossi, dei verdi o dei marroni, previa specifica autorizzazione del comune.
 - c. **Dimensioni:**
 - superficie coperta massima 25mq;
 - altezza media massima: 3,0 m.
 - d. **Distacchi:**
 - 5,0m dai confini salvo accordo tra confinanti;
 - 10,0m tra pareti finestrate, o in aderenza;
 - dalle strade: come da art. 5 delle NTO.
 - e. **Localizzazione:** comunque entro un raggio di 200 m dagli edifici esistenti, di qualsiasi proprietà: se non vi sono altri edifici nel raggio di 200 m non è consentita la realizzazione del manufatto modesto.
- 4. Manufatti di cui all'art. 44 comma 5sexies della LR 11/04 (strutture prefabbricate rimovibili)**
- Al fine di favorire la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti aziendali, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 44 della LR 11/04 e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", nelle zone agricole entro una fascia di 50 m dalla viabilità pubblica è ammessa l'installazione e la rimozione di strutture prefabbricate rimovibili sino a mq 20 di superficie coperta, nei seguenti limiti:
- massimo un manufatto per ciascun fondo agricolo;
 - altezza massima di 3,5m;
 - distacchi e distanze come precedente punto 3, lett. d);
 - tipologia: elevata semplicità geometrica e formale, sia in pianta che in alzato, preferibilmente di forma rettangolare, copertura inclinata a capanna, eventuale forometria ispirata alla stessa semplicità formale;
 - materiali: legno, utilizzato sia a livello strutturale che per il rivestimento esterno.

5. Box per ricovero cavalli: ai sensi della LR 11/'04, art. 44, comma 5 quinquies

E' consentita la realizzazione di un massimo di 8 box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il materiale da costruzione è in legno, la recinzione è in paleria di essenza forte;
- le strutture devono essere in ogni caso improntate alla massima semplicità e decoro: è vietato l'uso, quale ricovero, di strutture o loro porzioni dismesse, impropriamente riciclate o l'utilizzo di materiali fatiscenti o incongrui o indecorosi;
- il richiedente dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale d'obbligo con cui si impegna a rimuovere le strutture al cessare delle esigenze per cui sono state autorizzate;
- Distacchi:
 - 15,0m dai confini salvo accordo tra confinanti;
 - 10,0m da edifici della stessa proprietà, previo nulla osta dell'Ulss;
 - 25,0m da abitazioni di altre proprietà.
- E' ammessa la recinzione dell'area pertinenziale il ricovero dei cavalli, unicamente con staccionate in legno o recinzione elettrificata.

6. Appostamenti per la caccia

La realizzazione di appostamenti per la caccia è ammessa nel rispetto della L.R. 50/'93 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 20, 20bis, 20ter e 20quater.

7. Strutture di stoccaggio

La realizzazione di strutture di stoccaggio è ammessa ai sensi della vigente normativa.

8. Serre

La realizzazione di serre è ammessa nei limiti e con le modalità di cui alla DGRV 172 del 3.02.2010 e DGRV 315 del 21.03.2014 e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- in tutto il territorio agricolo sono ammesse serre di tipo mobile/temporaneo come da tabella 2 dell'Allegato "A" DGRV 172/2010 e DGRV 315 del 21.03.2014;
- le serre fisse permanenti in riferimento alla citata tabella 2 sono ammesse nelle zone agricole E3 di fondovalle.

9. Recinzioni

Per le recinzioni necessarie a delimitare strettamente l'area di pertinenza dei fabbricati, si rimanda al rispetto delle caratteristiche indicate nel Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) e art. 55 del RE.

10. Beni ambientali e culturali

Sugli edifici riconosciuti dal PI come beni ambientali e culturali, salvo diversa indicazione del P.I., si applica la disciplina di cui all'art.43.

11. Costruzioni interrato

Le costruzioni interrato sono ammesse esclusivamente in funzione dell'attività agricola nei limiti previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004: qualora siano previste rampe esterne, se ne dovrà prevedere un'adeguata mitigazione ambientale e paesaggistica.

La realizzazione di costruzioni interrato deve soddisfare le seguenti condizioni:

- consentire di limitare lo sbancamento in quanto utilizza per la maggior parte salti di quota naturali e/o il dislivello creato dai muri di contenimento o da terrazzamenti;
- tutte le pareti devono essere interamente a contatto con il terreno, con possibile eccezione per il fronte di accesso e limitatamente all'accesso stesso;
- sia ripristinata la copertura naturale;
- sia localizzata nel raggio massimo di 50m dall'edificio principale.

12. Piscine scoperte:

E' consentita la realizzazione di piscine scoperte pertinenziali alla residenza, alle aziende agrituristiche ai sensi dell'art. 44, comma 5 bis della L.r. 11/2004 e alle attività turistico ricettive, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- la superficie dello specchio d'acqua non può essere superiore a 30mq per la residenza e attività agrituristiche; fino a 50mq per attività turistico ricettive;
- gli impianti tecnologici devono risultare interrati;
- il bordo della piscina non potrà essere posto a quota superiore di 25 cm dalla quota naturale del terreno;
- la piscina dovrà risultare inscrivibile nel raggio di 100 m dall'edificio principale di cui è pertinenza.

Art. 25 Z.T.O. "E1" Pascoli del Crojere

1. Interventi consentiti

Gli interventi consentiti dall'art 44 della L.r. 11/2004 dovranno garantire la tutela e valorizzazione dell'ambito del Crojere promuovendo la permanenza delle attività agropastorali, delle malghe e della produzione lattiero-casearia, promuovendo azioni di tutela e valorizzazione del sistema dei prati e dei pascoli, contenendo l'avanzamento del bosco.

Gli interventi edificatori ammessi devono essere realizzati in ambiti limitrofi al nucleo aziendale. In particolare:

- a. gli interventi sui fabbricati esistenti non devono compromettere la percezione visiva del contesto paesaggistico da verificarsi con l'approntamento di opportuni rendering e simulazioni grafiche;
- b. sono fatti salvi eventuali accorpamenti di fabbricati legittimi, laddove l'intervento edilizio, rispettoso della tipologia originaria, determina un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi da riscontrarsi con le modalità di cui al punto b);

- c. vanno promosse le azioni finalizzate all'attuazione di un turismo locale sostenibile che valorizzi la produzione lattiero-casearia all'interno della rete dei percorsi escursionistici montani (100km dei forti) e di collegamento con il fondovalle (es. sentiero Cai 611);
 - d. negli ambiti naturali di contesti arborei ad alto fusto può essere consentita la realizzazione di strutture ricettive in ambienti naturali (case sugli alberi) ai sensi dell'art. 27 ter della LR 11/2013 e nel rispetto delle direttive e specifiche prescrizioni stabilite dalla DGR 128/2018.
2. Insedimenti di allevamenti zootecnici intensivi.
In questa zona non sono ammessi insediamenti di allevamenti zootecnici intensivi.
 3. Norme speciali
Devono essere conservate o ripristinate ogniqualvolta sia possibile le vecchie pavimentazioni (terra battuta, selciato, ciottolato...): è vietata l'asfaltatura delle superfici private, con eccezione di quelle di uso pubblico, precisando che, comunque, eventuali pavimentazioni dovranno essere pertinenti ad edifici esistenti e realizzate con superfici drenanti e materiali compatibili con il contesto paesaggistico.

Art. 26 Z.T.O. "E2" Agricola della montagna

1. Interventi consentiti.
Sono consentiti gli interventi di cui al titolo V della LR 11/'04, nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni delle presenti norme.
2. Insedimenti di allevamenti zootecnici intensivi.
In questa zona non sono ammessi insediamenti di allevamenti zootecnici intensivi.
3. Documentazione integrativa sugli allevamenti zootecnici.
I progetti di nuovi insediamenti zootecnici saranno corredati dai seguenti elaborati di verifica della compatibilità dell'intervento sul territorio:
 - un elaborato tecnico - agronomico sulla gestione delle deiezioni animali sia nel centro zootecnico, sia nell'eventuale loro distribuzione agronomica; in questo caso si dovrà, in particolare, indicare i fondi destinati a ricevere le deiezioni animali e dimostrare l'eventuale contratto di consorzio, stipulato ai sensi dell'art. 2602 e segg. del codice civile, con il titolare dell'azienda ricevente;
 - un elaborato agronomico - urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta in relazione alla consistenza e alle caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di m 500 e la direzione dei venti dominanti;
 - analisi degli impatti sull'ambiente ed indicazione progettuale degli interventi di mitigazione degli stessi, con particolare attenzione al sistema delle acque superficiali e profonde, alla emissioni di odori o sostanze volatili, al traffico indotto sulla rete viaria circostante, all'aspetto percettivo sul paesaggio.

Le strutture veterinarie per piccoli, medi e grandi animali, se ammissibili ai sensi dell'art 44 della L.r. 11/2004, rientrano nel concetto di fabbricato per allevamento zootecnico ai fini della determinazione della distanze, sussista o meno il nesso funzionale con il fondo.

Art. 27 Z.T.O. "E3" Agricola produttiva di fondovalle

1. Interventi consentiti.

Sono consentiti gli interventi di cui al titolo V della LR 11/'04, nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni delle presenti norme.

2. Insedimenti di allevamenti zootecnici intensivi.

In questa zona gli insediamenti di allevamenti zootecnici intensivi sono ammessi esclusivamente all'interno dell'ambito individuato; in ogni caso: è vietato l'allevamento di suini e avicunicolo.

3. Documentazione integrativa sugli allevamenti zootecnici.

I progetti di nuovi insediamenti zootecnici saranno corredati dai seguenti elaborati di verifica della compatibilità dell'intervento sul territorio:

- un elaborato tecnico - agronomico sulla gestione delle deiezioni animali sia nel centro zootecnico, sia nell'eventuale loro distribuzione agronomica; in questo caso si dovrà, in particolare, indicare i fondi destinati a ricevere le deiezioni animali e dimostrare l'eventuale contratto di consorzio, stipulato ai sensi dell'art. 2602 e segg. del codice civile, con il titolare dell'azienda ricevente;
- un elaborato agronomico - urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta in relazione alla consistenza e alle caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di m 500 e la direzione dei venti dominanti;
- analisi degli impatti sull'ambiente ed indicazione progettuale degli interventi di mitigazione degli stessi, con particolare attenzione al sistema delle acque superficiali e profonde, alla emissioni di odori o sostanze volatili, al traffico indotto sulla rete viaria circostante, all'aspetto percettivo sul paesaggio.

Le strutture veterinarie per piccoli, medi e grandi animali, se ammissibili ai sensi dell'art 44 della L.r. 11/2004, rientrano nel concetto di fabbricato per allevamento zootecnico ai fini della determinazione della distanze, sussista o meno il nesso funzionale con il fondo.

Art. 28 Allevamenti

1. Per gli interventi edilizi riguardanti i ricoveri per animali si applicano le norme di seguito indicate per ciascuna delle seguenti tipologie di allevamento:
 - a. allevamenti non intensivi: sono gli allevamenti configurabili come "strutture agricolo produttive" che soddisfano i requisiti di cui al art. 50 comma 1, lett. d), punto 3 della L.r. 11/2004 (atto di indirizzo DGRV n. 329/2010, All. A);

- b. allevamenti intensivi: qualora tale nesso non sussista, l'allevamento è da considerarsi "zootecnico-intensivo".
2. Distanze minime reciproche tra allevamenti e zone urbanistiche diverse o edifici civili.
 - a. Allevamenti intensivi: si rimanda a quanto previsto dalla DGRV 856/12.
 - b. Allevamenti non intensivi: fatto salvo quanto previsto dalla DGRV 856/12, per gli allevamenti di classe 1 classificati non intensivi ai sensi della Tab. 1 dell'atto di indirizzo art. 50, lett. d, punto 2 DGRV 856/12, si applicano i seguenti distacchi:
 - 15,0m dai confini salvo accordo tra confinanti;
 - 10,0m da edifici residenziali della stessa proprietà;
 - 25,0m da edifici residenziali di altre proprietà.
 3. Eventuali deroghe sono ammesse previo parere favorevole dell'ULSS. Sono assoggettate al rispetto delle medesime distanze previste per l'allevamento:
 - i ricoveri/recinti; nel caso di disponibilità del terreno, i ricoveri, recinti, gabbie, voliere o attrezzature esterne ove vengono racchiusi gli animali, devono essere posti il più lontano possibile dall'abitazione di terzi;
 - le aree esterne (paddock);
 - concimaie e/o vasche di raccolta liquami;
 - i silos mais (in trincea) per l'alimentazione del bestiame.
 4. Ampliamento degli allevamenti esistenti in zona propria:

L'ampliamento degli allevamenti esistenti è ammissibile quando:

 - a. l'ampliamento è posto a distanza superiore a quella richiesta per l'intero allevamento;
 - b. l'ampliamento è posto a distanza inferiore a quella richiesta per l'intero allevamento, ma superiore a quella dell'allevamento esistente e l'incremento dei capi non supera il 30% di quelli esistenti: previo nulla osta dell'ULSS che verifichi la mancanza di inconvenienti che possono essere aggravati con l'ampliamento.
 5. Interventi sugli allevamenti esistenti in zona impropria o che non rispettano le distanze minime previste.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di adeguamento alle norme igienico sanitarie e alle prescrizioni eventualmente impartite dalle competenti autorità e devono essere adottati i seguenti interventi per minimizzare l'impatto prodotto:

- installazione e mantenimento in efficienza durante tutto l'anno di mezzi di lotta contro le mosche: retine e frange alle aperture, nastri adesivi, trappole a lampada elettrica o mezzi equipollenti;
- pulizia della stalla bi-giornaliera (per i bovini) nel periodo maggio-ottobre e giornaliera nel restante periodo dell'anno;
- tinteggiatura di pareti e soffitti almeno due volte all'anno;

- il letame dovrà essere trasportato alla concimaia senza spargimenti di effluenti (liquidi e/o solidi) lungo il tragitto.

6. Allevamenti/attività amatoriali o di autoconsumo

Fatte salve specifiche indicazioni di zona, sono generalmente ammesse nel rispetto delle distanze da abitazioni di terzi indicate, le attività integrative della funzione prevalente, in quanto di impatto non significativo.

Affinché risulti non rilevante l'impatto igienico-sanitario nei confronti del vicinato, gli allevamenti/attività amatoriali o di autoconsumo nella gestione dei piccoli allevamenti e nella detenzione di animali, dovranno essere esercitati nell'osservanza delle seguenti modalità:

a. Alimenti

- gli alimenti per animali devono essere somministrati in appositi contenitori evitando di spargerli al suolo;
- gli avanzi di alimenti devono essere rimossi prima della notte;
- le scorte degli alimenti devono essere conservate (ad esempio in fusti di plastica o metallo meglio se ermeticamente chiusi) in modo da non permetterne il deterioramento da parte dei roditori o altri animali infestanti;
- l'acqua di abbeveraggio dovrà essere sostituita giornalmente.

b. Recinti/ricoveri, aree esterne, gabbie, voliere

- dovranno essere costruiti o ubicati nel rispetto delle norme edilizie/urbanistiche ed ambientali;
- qualora siano poste lungo strade, aree ad uso pubblico o adiacenti a proprietà private dovranno essere opportunamente schermate;
- le caratteristiche costruttive dovranno permettere facilmente la pulizia, garantire un'adeguata ventilazione e salubrità, essere adeguate alle necessità fisiologiche ed etologiche delle specie garantendo agli animali protezione dal sole e dalle intemperie

c. Operazioni di pulizia

- dovranno essere effettuate almeno giornalmente;
- gli effluenti prodotti dagli animali dovranno essere stoccati e smaltiti in modo tale da non creare problemi/disagi;
- lo stoccaggio degli effluenti potrà avvenire in concimaia costruita in modo da evitare fuoriuscite di effluenti e posta ad almeno 25m da case di terzi; l'eventuale deroga fino a 10,0m potrà essere concessa dal responsabile igiene pubblica dell'ULSS; in alternativa in contenitori ermetici posti ad almeno 10 m da case di terzi e solo nel caso di piccoli animali da compagnia la lettiera potrà essere smaltita anche nella frazione umida dei RSU nel rispetto del Regolamento Comunale smaltimento rifiuti;
- i responsabili degli animali sono tenuti a pulire dagli escrementi le aree verdi, pubbliche vie e marciapiedi.

d. Gestione delle aree esterne

- le aree esterne devono essere adeguatamente sistemate e sottoposte a periodica manutenzione per rispettare il decoro urbano;
- lo sfalcio e concomitante pulizia dell'area dovranno essere effettuate almeno quattro volte nel periodo maggio-ottobre di ogni anno solare;
- lo smaltimento del materiale di risulta degli sfalci e delle pulizie deve avvenire nel rispetto del Regolamento Comunale rifiuti;

- è fatto divieto di tenere materiali (fieno, legno, ferro ecc.) sparsi o accumulati alla rinfusa.

Art. 29 Manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo

1. Nel rispetto delle direttive di cui all'art. 52 del PATI, il recupero e la rifunzionalizzazione dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo è ammesso per i manufatti che saranno indicati con apposita simbologia nelle tavole di Piano. Su tali manufatti, salvo diverse indicazioni puntuali, sono generalmente ammessi interventi fino alla ristrutturazione o sostituzione edilizia; gli interventi comportanti la modificazione della sagoma dell'edificio dovranno mirare ad ottenere un organismo edilizio meglio integrato con l'ambiente ed il paesaggio nel rispetto delle tipologie edilizie ed insediative previste per la zona agricola.
2. Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali ricadenti in zona agricola, anche se avvenuta con cessione di credito edilizio, è vietata la possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/'04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione.

CAPO III° - ZONE DESTINATE AD USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE

Art. 30 Zone F

1. Comprendono le zone per le dotazioni territoriali (DT) configurabili come standard urbanistici o impianti di pubblico interesse. In tali zone sono ammessi gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico che saranno oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti pedonali, ubicando in modo opportuno le aree di sosta.
2. Tipi di intervento previsti: fatte salve diverse indicazioni puntuali sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con o senza ricostruzione, nuova costruzione, secondo le specifiche esigenze.
3. Tutti gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico possono venire realizzate:
 - a. come impianto pubblico realizzato dall'ente istituzionalmente competente (ad esempio un parco giochi);
 - b. come impianto di uso pubblico che si configura quando sia realizzato da operatori privati e venga stipulata una convenzione con il Comune che preveda l'accesso libero a chiunque anche mediante il pagamento di un equo prezzo, o regolamentato (ad esempio un impianto sportivo);
 - c. come impianto di interesse pubblico quando sia realizzato da operatori pubblici o privati e risponda ad esigenze di pubblico interesse (ad esempio una struttura sanitaria).

La definizione delle destinazioni d'uso delle singole aree all'interno della medesima zona con la simbologia riportata negli elaborati del P.I. è orientativa e sarà precisata in sede di attuazione con deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al PI.

I parametri edificatori:

- nel caso di cui alla lett. a) sono determinati in sede di approvazione del singolo progetto di opera pubblica da parte della Giunta Comunale.
- nei casi di cui alle lett. b) e c) potranno essere variati previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, senza che ciò costituisca variante al PI.

Condizione ambientale di cui al Parere VAS 215 del 2 novembre 2023:

prima dell'attuazione di eventuali progetti di trasformazione deve essere appurato lo status qualitativo delle matrici suolo/sottosuolo e la loro conformità con le concentrazioni soglie di contaminazione previste dall'allegato 5 alla parte IV Titolo V del D.Lgs 152/2006 rispetto lo scenario di trasformazione.

4. La simbologia riportata nelle tavole del P.I. è la seguente:

F1) Zone per l'istruzione

- 2 Scuola materna
- 3 Scuola elementare

Zona F1 – Parametri edificatori	
Indice di copertura fondiario (IC)	40%
altezza massima (m)	9,5
distanza dalle strade (m)	Vedi art. 5
distanza minima dai confini (m)	Vedi art. 5
distanza tra i fabbricati (m)	Vedi art.5

F 2) Zone per attrezzature di interesse comune

- 9 Chiese
- 10 Centri religiosi e dipendenze
- 23 Edificio Polifunzionale
- 25 Poligono di tiro
- 27 Casa per anziani
- 37 Municipio
- 39 Uffici pubblici in genere
- 71 Impianti tecnologici
- 80 Bike station e attività complementari al turismo
- 99 Cimitero

Zona F2 – Parametri edificatori	
Indice di copertura fondiario (IC)	Voci nn. 9, 10, 27, 37, 39: 50% Voce n. 80 : 15% Voce n. 25 : esistente Voce n. 23 : come da progetto approvato con del. CC. n.44 del 19-09.2018 e succ. variante
altezza massima (m)	Esistente o da progetto
distanza dalle strade (m)	Vedi art. 5
distanza minima dai confini (m)	Vedi art. 5
distanza tra i fabbricati (m)	Vedi art.5
dotazione urbane	Parcheggi dimensionati in funzione dell'affluenza prevista
zona	Prescrizioni particolari
Area n. 23 - Edificio Polifunzionale	Si richiama il progetto approvato con del. CC. n.44 del 19-09.2018 e successive varianti e il rispetto del Parere di Compatibilità prot. 0602303 del 28.12.2022 ed eventuali integrazioni successive
Area F n. 80 – Bike station	L'intervento costituisce attuazione dell'azione A.12 del progetto della ciclopista dell'Astico: prevede la riqualificazione degli spazi scoperti pertinenziali e il restauro del vecchio Mulino di Pedemonte, previa approfondita analisi tipologica e storico descrittiva del manufatto, con un cambio di destinazione d'uso, inserendo all'interno dell'immobile le funzioni riferite alla Bike-station quali: officina, noleggio bici e servizi, vendita accessori, punto di ristoro; la restante volumetria del mulino può essere attrezzata a spazio polifunzionale.

F3) Zone attrezzature parco per il gioco e lo sport

- 81 opere di arredo urbano
- 82 area gioco bambini
- 83 giardini pubblici di quartiere
- 84 impianti sportivi non agonistici
- 86 parco urbano

Zona F3 – Parametri edificatori	
Indice di copertura fondiario (IC)	5% 50% per gli impianti sportivi
altezza massima (m)	3,5 6,0 per impianti tecnologici
distanza dalle strade (m)	Vedi art. 5
distanza minima dai confini (m)	Vedi art. 5
distanza tra i fabbricati (m)	Vedi art.5
dotazione urbane	Parcheggi dimensionati in funzione dell'affluenza prevista
zona	Prescrizioni particolari

F 4) Zone per parcheggi

- 95 Area parcheggio
- 98 Parcheggio camper e interscambio

Zona F4 – Parametri edificatori	
Indice di copertura fondiario (IC)	2% limitatamente alle strutture accessorie
altezza massima (m)	3,5 6,0 per impianti tecnologici
distanza dalle strade (m)	Vedi art. 5
distanza minima dai confini (m)	Vedi art. 5
distanza tra i fabbricati (m)	Vedi art.5
dotazione urbane	Verde di arredo
zona	Prescrizioni particolari
AIC: 98 – aree parcheggio camper e interscambio	<p>L'area è destinata ad ospitare servizi e attrezzature accessorie alla sosta per campers e roulotte, per il posteggio, la riparazione, il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto;</p> <p>La realizzazione dei manufatti eventualmente richiesti a sostegno delle attività ammesse, dovranno rispettare i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporto di copertura fondiaria (RCF) < 5% ; - Altezza massima (H): 4 m - Tipologia edilizia: nel rispetto delle linee guida indicate nel PQAMA per la zona A. - Le superfici devono essere quanto più possibile permeabili ; - in fase di attuazione dell'azione della variante dovranno essere svolti tutti gli approfondimenti tecnici previsti dall'art. 26 del PATI dell'Alta Valle dell'Astico, al fine di appurare l'idoneità, dal punto di vista geologico, del completamento dell'area da adibire a parcheggio di interscambio¹

¹ Condizione ambientale di cui al Parere VAS 215 del 2 novembre 2023

Art. 31 Percorsi ciclopedonali territoriali ed escursionistici

1. Le tavole di Piano individuano i principali percorsi ciclopedonali di carattere sovracomunale e gli itinerari di collegamento ritenuti strategici per il sistema insediativo e per la fruizione del territorio esistenti e di progetto; le caratteristiche dell'infrastruttura sono indicate negli artt. 48 e 61 del RET; in particolare, sono assunti come strategici per lo sviluppo del territorio i seguenti percorsi:
 - Sentieristica CAI
 - Ciclopista dell'Astico (progetto)
2. Gli itinerari potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto rientranti tra le attività di edilizia libera di cui all'art. 4 punto 4 del RE, o tramite il riuso dei volumi esistenti e nel rispetto della disciplina di zona.
3. Laddove i percorsi attrezzati ricadano nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua, si dovranno concordare con il Consorzio di bonifica, misure strutturali atte a contemperare le reciproche esigenze.
4. Qualora un percorso ambientale si sovrapponga a una zona diversa da quella agricola, il sedime è computabile ai fini edificatori secondo i parametri della Z.T.O. corrispondente.
5. La realizzazione dei percorsi avverrà per mezzo di progetti puntuali di opera pubblica, che terranno conto della specificità di ciascun tratto interessato in relazione alle emergenze ambientali, paesaggistiche e alla presenza di aziende vocate alla comunicazione con il mondo agricolo (aziende didattiche, agriturismo ecc...). Ciascun progetto sarà accompagnato da una convenzione che determinerà le opere necessarie all'apertura del percorso, gli oneri per la manutenzione, le stagioni e gli orari di apertura e le eventuali modalità di chiusura al transito pubblico. La convenzione si perfezionerà con la costituzione del più opportuno titolo di godimento in relazione all'uso (servitù temporanea o permanente, proprietà ecc...) ed il ristoro per l'occupazione.

Art. 32 Impianti stradali di distribuzione di carburante

1. L'ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante è assoggettato alla normativa di cui alla LR 23/2003 e s.m.i., nei limiti del presente articolo.
2. Prima dell'emanazione da parte della Giunta Regionale dei criteri e le direttive relativi all'ammodernamento della rete stradale di carburante ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 27, in considerazione delle caratteristiche del territorio del Comune, possono essere installati nuovi impianti stradali, con le caratteristiche delle stazioni rifornimento o di servizio, come definite ai punti b) e c) dell'art. 6 dalla Delibera del Consiglio Regionale 18.02.1998, n°3, esclusivamente nelle Z.T.O. "Dr e nelle fasce di rispetto stradale delle zone agricole "E3" in fregio alla SP 350.
3. Attuazione
L'edificazione, ove consentita, si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Parametri metrici.

Area minima dell'insediamento (art. 19 D.G.R.V. n. 493/05)	- art. 9 della D.G.R. n. 1562/2004 "Criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"
Superficie coperta massima	- 10% della SF (Superficie dell'impianto)
Tipologia edilizia	- a blocco
Altezza massima	- m. 4,50
Numero massimo dei piani	- 1 (uno) fuori terra
<u>Volumetria massima in Z.T.O. "E"</u>	- mc 600 , con la possibilità di posizionare una parte della struttura anche fuori dalla fascia di rispetto stradale, ma con l'obbligo di demolirla una volta smantellato l'impianto di distribuzione di carburanti.
Destinazione prevalente, complementare ed accessoria	- Attività di distribuzione di carburante con attività complementari e accessorie ai sensi della DGRV 497/05, capi 7 e 8

Standard

Parcheggio: quantità minima	1) 5 % dell'Area minima dell'insediamento (S) nel caso di insediamenti con servizi strettamente necessari all'impianto e comunque non inferiore a mq. 200;
Verde: quantità minima	2) 10 % dell'Area minima dell'insediamento (S)

Distanze

Ogni struttura e apparecchiatura infissa nel suolo, destinata alla distribuzione di carburanti, (colonnine, serbatoi, attrezzature costituenti l'impianto, pensilina e impianto di lavaggio) deve trovarsi ad una distanza:

- non inferiore a m 5,50 dal limite esterno del marciapiede o, in sua assenza, dal ciglio stradale; tale distanza si applica anche nei confronti dei confini di proprietà;
- non inferiore a m 10,50 dagli edifici esistenti.
- Ad eccezione di quanto disposto dalle presenti norme in materia di distanze, la distanza dalla strada, dai confini e tra fabbricati è misurata:
- dalla proiezione della struttura aggettante della pensilina, che in ogni caso non dovrà sopravanzare il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale;
- dalla proiezione in pianta dello spazio funzionale occupato da qualsiasi impianto, installazione o apparecchiatura.

Accessi

L'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti in fregio alla Strada Provinciale 350 devono prevedere accessi sulla strada tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza non inferiore a m 3 (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m 10 (dieci); la lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio dell'atto abilitativo, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato.

Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico, avente le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a m 0,50 e non eccedente m 1,50, delimitata con un cordolo rialzato di una quantità compresa tra cm 20 e 30 rispetto al piano della banchina stradale;

- deve essere allineata agli arginelli stradali, ove esistono ed, in ogni caso, al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate;
- non può essere utilizzata per l'impianto di segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di m 0,70, misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole; tale disposizione non si applica all'insegna per il palo indicante la società di distribuzione del carburante.

Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche specifiche degli accessi agli impianti di distribuzione carburanti ed alle modalità di esecuzione degli stessi si rimanda integralmente a quanto disposto in merito al Capo 9 dell'allegato 1 alla D.G.R.V. n. 497/2005.

Insedimenti esistenti

Per quanto attiene alla modifica, potenziamento e ristrutturazione degli impianti si rimanda integralmente a quanto previsto al Capo 13 dell'allegato 1 alla D.G.R.V. n. 497/05

Smantellamento e rimozione

Lo smantellamento e rimozione dell'impianto deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV 497/05, allegato 1, capo 14.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente normativa si rimanda alle disposizioni previste dalla vigente Legislazione nazionale e Regionale in materia.

TITOLO IV° - VINCOLI, FASCE DI RISPETTO E TUTELE

CAPO I° - VINCOLI

Art. 33 Vincoli, fasce di rispetto e tutele - generalità

1. Il vincolo e la tutela riportati nelle tavole del PI si sovrappongono alla zonizzazione di Piano: conseguentemente, in tali ambiti, gli interventi ammessi dalla disciplina di zona sono realizzabili nel limite di quanto stabilito dal vincolo o dalla tutela, i quali risultano prevalenti, e previo nulla-osta da parte delle Autorità preposte quando previsto per legge. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo / servitù e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazioni degli stessi, fa venir meno anche la cogenza delle relative norme di tutela.
2. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:
 - a. il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
 - b. la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
 - c. il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi e/o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.
3. Il PI favorisce gli interventi negli ambiti vincolati e nelle zone limitrofe per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. ripristino dell'originario stato di fatto, con eventuale eliminazione di superfetazioni non architettonicamente importanti, compatibilmente con l'obiettivo del risanamento igienico – edilizio e con le possibili ridestinzioni funzionali;
 - b. mantenimento e/o ripristino dei caratteri tipologico – edilizi propri del luogo (scatola muraria, strutture orizzontali, verticali e di copertura, forme e dimensioni dei fori, etc.);
 - c. mantenimento e/o ripristino di finiture originarie (manti di copertura, materiali dell'intonaco, cornici, ringhiere, etc.);
 - d. uso di materiali e di colori tradizionali;
 - e. omogeneità dell'intervento con il contesto ambientale circostante;
 - f. tutela delle specie arboree esistenti e impianto di specie arboree tipiche del luogo.
4. Gli interventi ammessi dalla disciplina di zona sugli immobili interessati, sono subordinati al parere favorevole da parte delle Autorità preposte.

Art. 34 Vincolo paesaggistico corsi d'acqua (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. c)

1. Sono sottoposti alle specifiche disposizioni normative del Capo IV "controllo e gestione dei beni soggetti a tutela" del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", (art. 142, lett. c.) i corsi d'acqua riportati a titolo ricognitivo nella cartografia di piano in conformità alla D.G.R.V. n. 1395 del 25 settembre 2018.
2. Nelle aree ed edifici assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004 – Parte III, gli interventi ammessi dalla disciplina di zona sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla Parte III del succitato D.Lgs., fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 31/17 e s.m.i.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 ricadevano all'interno dei centri edificati perimetrati ai sensi dell'Articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e che alla stessa data ricadevano nelle ZTO A e B di cui al D.M. 1444/68.

Art. 35 Vincolo paesaggistico – aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. g)

1. Il PI riporta a titolo ricognitivo le zone coperte da boschi, così come definiti dall'art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive integrazioni e modificazioni: sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalle norme di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti.
2. È vietata la riduzione di qualsiasi superficie forestale, salvo i casi espressamente autorizzati dagli organi competenti in applicazione della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 e fatte salve le opere a servizio dei boschi stessi.
3. E' fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona
4. Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

Art. 36 Beni paesaggistici – Zone di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. m) e area a rischio archeologico (D.Lgs. 42/2004, art. 134)

1. Per le aree a rischio o interesse archeologico - Cogolo delle Campane (1)- Buso de la Vecia Pempa (2)- gli interventi edilizi, i movimenti di terra di profondità superiori a 20 cm, le escavazioni di terreno e la demolizione di muri di contenimento in pietra, sono assoggettati a preventiva richiesta alla competente Soprintendenza, affinché accerti se l'area interessata dall'intervento presenta concreto interesse archeologico, ai sensi del d.lgs. 42/'04, art. 12m ; copia della richiesta trasmessa in Comune. L'inizio dei lavori è, comunque, subordinato al preventivo nulla osta della Soprintendenza.
2. Si richiamano gli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico preliminare alla realizzazione di lavori pubblici, nonché

l'obbligo di denuncia alla Soprintendenza in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti ai sensi dell'art. 90 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004.

Art. 37 Vincolo paesaggistico – Zone gravate da usi civici (D.Lgs. 42/2004, art. 142 lett.h)

1. Nelle tavole del PI sono individuate le zone gravate dagli usi civici e, conseguentemente, assoggettate anche a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, lettera h), del D. Lgs. 42/2004.
2. I beni di uso civico sono inalienabili, inusufruttibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.
3. L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione.
4. L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione dei beni di uso civico può essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 8 della L.r. 31/94 e dell'articolo 12 della legge 1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del RD 332/1928, ovvero per altre finalità d'interesse pubblico.
5. Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico. Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della L.r. 31/94 e all'articolo 12 della legge n. 1766/1927 sono nulli.
6. Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.
7. Per le insegne, cartelli o altri mezzi di pubblicità da collocare nell'ambito o nelle sue immediate vicinanze, si richiamano i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 153 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42.

Art. 38 Vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale per antico patrimonio regoliero

1. Nelle tavole del PI sono individuate le zone con destinazione agro-silvo-pastorale per antico patrimonio regoliero ai sensi della L.R.n. 26/96.
2. In tali zone l'applicazione della disciplina del PI è subordinata al rispetto della vigente legislazione di settore e allo statuto della Regola.

Art. 39 Vincolo idrogeologico e forestale

1. Nelle tavole del PI sono individuate, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. 31.12.1923 n. 3267 e delle leggi regionali di settore, così da garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non ne compromettano la

stabilità, né inneschino fenomeni erosivi, perdita di stabilità o turbamento del regime delle acque.

2. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono individuate e disciplinate dal R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e relativo regolamento di applicazione approvato con R.D.L. 16/05/1926 n. 1126.

CAPO II° - LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Art. 40 Pericolosità, geologica e da valanghe in riferimento al PAI

1. Nelle tavole del PI sono individuate, a titolo ricognitivo con apposito tematismo le zone di attenzione e le aree soggette a pericolosità geologica (P1, P2, P3, P4) conformemente al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.
2. Nelle aree a pericolosità geologica o da valanga, nonché nelle zone di attenzione geologica, devono essere rispettate le norme di attuazione del PAI.
3. Per quanto riguarda gli interventi ricadenti in aree classificate a pericolosità P1, P2, P3, P4 e per le aree di attenzione andranno applicate dettagliatamente le limitazioni riportate negli articoli 5, 9, 10 e 11 delle NTA del vigente PAI di competenza.
1. Costituendo il PAI pianificazione sovraordinata, i provvedimenti dell'Autorità di Bacino sono recepiti dal P.I. senza che tale recepimento costituisca variante del P.I. stesso.

Art. 41 Pericolosità idraulica, zone di attenzione, aree fluviali in riferimento al PGRA

1. Nelle tavole del PI sono individuate, a titolo ricognitivo con apposito tematismo le zone di pericolosità (P1, P2, P3), attenzione e le aree fluviali in riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del distretto delle Alpi Orientali.
2. Nelle aree a pericolosità evidenziate, nonché nelle zone di attenzione idraulica, devono essere rispettate le norme di attuazione del PGRA.
3. Per quanto riguarda gli interventi ricadenti in aree classificate a pericolosità P1, P2, P3 e aree di attenzione andranno applicate dettagliatamente le limitazioni riportate negli articoli 9, 10, 12, 13 e 14 delle NTA del vigente PGRA.
4. Costituendo il PGRA pianificazione sovraordinata, i provvedimenti dell'Autorità di Bacino del distretto delle Alpi Orientali sono recepiti dal P.I. senza che tale recepimento costituisca variante del P.I. stesso.

Art. 42 Ambiti naturalistici di livello regionale

1. Nelle tavole del PI è individuato a titolo ricognitivo con apposito l'ambito naturalistico di livello regionale n. 35 "Monte Verena, Costa del Civello, Bosco Fratten, di cui all'art.19 delle NTA del PTRC del 1992 recepito dal PTCP della provincia di Vicenza.
2. L'attuazione delle previsioni di Piano deve avvenire nel rispetto delle condizioni dell' art. 35 del PTCP.

CAPO III° - TUTELE

Art. 43 Beni architettonici – ambientali – culturali

1. Sugli edifici riconosciuti dal PI come beni culturali o ambientali – Baiti ed altri edifici di valore testimoniale, salvo diversa indicazione puntuale del P.I., si applica la disciplina di cui all'allegato A alle NTO.

Art. 44 Pertinenza scoperta da tutelare

1. Nelle tavole del PI è riconosciuta la pertinenza scoperta da tutelare del molino in località Ciechi per il quale si rimanda alla specifica disciplina prevista per l'attrezzatura di interesse comune n. 80 di cui all'art.30.
2. Sono vietati tutti gli interventi edilizi che possono compromettere la percezione visiva della pertinenza scoperta da tutelare, da verificarsi con l'approntamento di opportuni rendering e simulazioni grafiche.

Art. 45 Rete ecologica locale: isole ad elevata naturalità e corridoi ecologici

1. Fanno parte della rete ecologica locale le aree nucleo ("core area", serbatoi di naturalità), le aree di connessione naturalistica ("buffer zone"), i corridoi ecologici (principali e secondari e del PTRC) e le isole ad elevata naturalità ("stepping stones"), come individuate nella Tav. 4 del P.A.T.I. e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali.
2. Le aree di connessione naturalistica (buffer zones) sono ambiti dotati di elementi di naturalità diffusa:
 - *Versante sinistra Astico (tra Val Grossa e Valdassa)*
3. I corridoi ecologici sono costituiti dai principali corsi d'acqua con funzione di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di esse).

I corridoi ecologici recepiti dal P.I. sono:

Corridoi ecologici principali

- *Torrente Astico*

Corridoi ecologici secondari

- *Rio Torto*
- *Rio Solo*
- *Valle Bisabella*
- *Val Grossa*
- *Rio Torretta*
- *Val Torra*

Corridoi ecologici del PTRC

4. Direttive e prescrizioni

Sono da promuovere i seguenti interventi negli agroecosistemi:

- riqualificazione dei corsi d'acqua;
- mantenimento di radure con prati polifiti naturali o a pascolo;
- formazione di siepi arboreo – arbustive nel territorio aperto;
- mantenimento di coltivazioni arboree di cultivar tradizionali.

Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nella logica di rete ecologica, dovranno essere previste misure di mitigazione e di inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neo-ecosistemi e tenendo conto dei possibili effetti positivi di interventi compatibili con la struttura naturale del paesaggio.

La realizzazione di eventuali infrastrutture viarie che interferiscano con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della stessa quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l'interruzione delle recinzioni ecc.

Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, versanti collinari, isole di naturalità...)

Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici.

Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti significativi negativi sulla rete ecologica si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta.

L'attuazione delle previsioni del PI è subordinata alla verifica delle condizioni di cui all'art. 7 delle NT del nuovo PTRC.

Art. 46 Siti di interesse comunitario e prescrizioni VAS-VINCA

1. Comprende le aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, al D.P.R. 8 settembre 1997, al D.P.R. 12 marzo 2003, n. 357, al D.M. 3 aprile 2000, nonché alla normativa regionale i cui a Deliberazione della Giunta Regionale n. 2371 del 27/07/2006, n. 3173 del 10/10/2006 e n. 2299 del 19/12/2014. Il territorio di Pedemonte è confinante con il SIC "Altopiano dei Sette Comuni" (IT3220036).

2. Per quanto riguarda la verifica di compatibilità di piani o progettazioni all'interno o in prossimità del SIC/ZPS in grado, anche potenzialmente, di comportare incidenze significative su di esse, tutti gli interventi ammessi sono soggetti a quanto previsto dalla Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative, nonché a quanto previsto dallo Studio di Incidenza Ambientale allegato al PATI e approvato dalla competente Autorità regionale.
3. Per le prescrizioni parere Vinca – Istruttoria tecnica 132/2019 -si rimanda all'art. 18 del PATI.
4. Condizione ambientale di cui al Parere VAS 215 del 2 novembre 2023 - "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 225/2023":
 - *dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'Allegato alla D.G.R.1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della variante generale al PI 2023 (approvata con DCC n. 41 del 28.12.2023) qualora:*
 - A. *non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);*
 - B. *ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;*
 - C. *non sia in contrasto con la disciplina di cui alla LR 14/2017;*
 - *prescrivendo:*
 1. *di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali o naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici ed infrastrutturali): Phengaris arion, Bombina variegata, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Corenella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Dryocopus martinus, Lanius collurio;*
 2. *di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunatamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle aree di connessione ecologica-funzionale, anche con riguardo ai siti della rete Natura 2000;*

3. *di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, unitamente alle recinzioni di invio e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;*
4. *di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;*
5. *di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Pedemonte, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la Valutazione di incidenza.*

Art. 47 Manifatti storici minori

1. Sono tutelati, ancorchè non individuati nelle tavole di Piano, i manufatti storici minori quali molini, ponti e briglie, capitelli, fontane, forni, cippi, ecc. che costituiscono testimonianza della remota attività dell'uomo: sono vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto.
2. Calcare, trincee, grotte ed altre opere della Prima Guerre Mondiale: il recupero e la valorizzazione dei segni superstiti della Grande Guerra, così diffusi nel territorio montano, saranno oggetto di un programma specifico e unitario di recupero da approvarsi da parte del Comune, che ne consenta il censimento e la conoscenza, in quanto patrimonio storico, culturale e ambientale, valutandone la possibilità di inserirli nei "circuiti" (sentiero della pace, sentiero dei forti) trentini.
3. Al fine di favorire la conservazione e la tutela dei segni storici presenti nel territorio comunale, il Comune incentiva le iniziative di conoscenza e promozione, di fruizione pubblica anche attraverso la manutenzione dei sentieri e la predisposizione di tabelle informative.

Art. 48 Verde privato (rispetto e tutele)

1. Comprende la porzione di ZTO insistente su parchi, giardini, colture o aree pertinenziali di cui interessa la conservazione.
2. La superficie a verde privato è inedificabile e non concorre alla determinazione della capacità edificatoria della zona di appartenenza.
3. Per gli edifici esistenti non vincolati sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 3 del D.P.R 380/01 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Sui volumi pertinenziali (autorimesse, baracche e simili) legittimamente assentiti sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione comportanti anche la demolizione, la ricostruzione e l'accorpamento finalizzati al miglior inserimento dei manufatti nel contesto ambientale paesaggistico, senza incremento della superficie coperta.
5. E' ammessa la formazione di accessi, parcheggi ad uso privato, piscine private e simili e un modesto manufatto con le caratteristiche di cui all'art. 24 punto 3 delle NTO, per ciascuna unità abitativa stabilmente abitata, unicamente nelle aree non interessate da giardini di pregio e aie esistenti mentre non è consentita l'edificazione di volumi interrati (con esclusione dei vani tecnici) ivi comprese le autorimesse di cui all'art. 9 della L.S. 122/89.
6. In tali zone è vietato abbattere piante esistenti non produttive e di età superiore a 30 anni o comunque modificare la fisionomia ambientale preconstituita salvo gli interventi diretti alla normale coltivazione in atto nel fondo.
7. Per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni relative alla zona di appartenenza.

CAPO IV° - FASCE DI RISPETTO

Art. 49 Fascia di rispetto stradale

1. Nelle tavole di piano sono riportate a titolo ricognitivo le fasce di rispetto stradale da rispettarsi esternamente al centro abitato o delle zone trasformabili, come disciplinate dall'art. 5 delle NTO al quale si rimanda: la profondità della fascia di rispetto stradale, anche se non riportata nelle tavole di Piano, coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione.
2. Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del PI ubicate nelle fasce di rispetto delle strade, come definite sulla base delle vigenti disposizioni statali, sono ammessi gli interventi di cui alla LR 11/04, art. 41. 4ter.
3. All'interno dei centri abitati e nelle zone edificabili trasformabili con intervento edilizio diretto:
 - a. è fatta salva la possibilità di ampliamenti di edifici esistenti per la realizzazione di un sopralzo in difetto di un sopravvenuto maggiore ingombro perimetrale dell'edificio: una estensione dell'ingombro perimetrale è ammessa sul lato opposto rispetto a quello prospettante la struttura protetta a condizione sia rispettato il Codice della Strada e relativo Regolamento;
 - b. è altresì ammessa la realizzazione di vani completamente interrati con estradosso di solaio di copertura posto a quota inferiore a quella naturale del terreno, a condizione sia garantita la stabilità della strada sotto qualsiasi carico e subordinatamente alla sottoscrizione di un atto d'obbligo contenente l'impegno dell'avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di eventuali lavori di adeguamento, modifica o ampliamento della sede viaria.
4. Nelle fasce di rispetto stradale e nelle aree adiacenti funzionalmente collegate può essere consentita l'installazione di reti antigrandine, con relativi sostegni, solo a protezione di automezzi in esposizione.

Art. 50 Rispetto idraulico

1. All'interno della fascia di rispetto idraulico trova applicazione la disciplina di zona indicata dal P.I., nel rispetto dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904 s.m.i.
2. Per i corsi d'acqua principali, in conformità all'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n° 523:
 - va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua;
 - sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi d'acqua, a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua con riduzione di tale limite solo previa deroga autorizzata del Consorzio di Bonifica competente.

3. Per gli scoli e altri corsi d'acqua minori in conformità all'art. 133 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368:
 - va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua;
 - sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi d'acqua, a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua con riduzione di tale limite solo previa deroga autorizzata del Consorzio di Bonifica competente.
4. Per i fossi, le scoline o altri elementi del reticolo idraulico minore si applicano le disposizioni del Libro Terzo, Titolo Secondo, Sezione Sesta del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 5.
5. Deve essere garantita la salvaguardia dei fossi demaniali esistenti e dei fossi privati che svolgono, di fatto, una fondamentale funzione di scolo di pubblica utilità, con la costruzione di fasce di rispetto inedificabili: essi dovranno essere tenuti in manutenzione, non potranno essere eliminati, non dovranno essere ridotte le loro dimensioni se non si prevedono adeguate misure di compensazione, non dovranno subire interclusioni o comunque perdere la loro attuale funzione in conseguenza di futuri lavori. Nella realizzazione di piste ciclabili, ove possibile, si dovrà evitare il tombinamento di fossi preferendo il loro spostamento.
6. Previa autorizzazione da parte del Consorzio di Bonifica, è ammesso tombare brevi tratti, per una lunghezza massima di m 6,00, per consentire l'accesso ai fondi; il tombamento dei fossi deve avvenire con tubi aventi le caratteristiche precisate dall'apposita relazione idraulica-idrogeologica, e il richiedente deve provvedere alla pulitura del tubo al fine di garantire sempre un agevole deflusso delle acque. Per i canali e fossi per i quali nelle tavole del PI non sono indicate le fasce di rispetto, sono consentite tombature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 ml di condotta: l'intera operazione deve essere preceduta da una relazione idraulica-idrogeologica nella quale siano attentamente valutate la portata del canale o del fosso e all'occorrenza prescritte tubazioni con diametri superiori.
7. Sui fabbricati esistenti sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, senza avanzamento verso il corpo idraulico protetto.
8. Ai sensi del. RD n. 523/1904 e smi e del RD n. 368/1904 e smi , gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto idraulico di corsi d'acqua demaniali sono assoggettati a parere di concessione/autorizzazione idraulica presso gli Enti competenti (Genio Civile di Vicenza o Consorzio).

Art. 51 Fascia di tutela fluviale (LR 11/'04, art. 41, comma 1, lett. g.1) (30,0m)

1. Nelle fasce di rispetto previste dall'art. 41, comma 1, lettera g), della L.R. 11/2004, ricadenti nelle zone agricole, oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammessi nuovi fabbricati; sono ammessi esclusivamente:

- a. interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett.a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purché legittimi;
 - b. la copertura di scale esterne esistenti;
 - c. gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche secondo le linee guida del PQAMA;
 - d. ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;
 - e. le opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela.
2. Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, potranno essere autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il corso d'acqua.
 3. Nelle zone diverse da quelle agricole sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina di zona, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a. deve essere prevista una fascia inedificabile di mitigazione non inferiore a 10,0m entro la quale dovrà essere predisposto un idoneo apparato vegetazionale con l'obiettivo di rafforzare il sistema ambientale dell'area fluviale evitando interventi edificatori che ne interrompano la continuità;
 - b. quando l'attuazione degli interventi è subordinata a PUA o Permesso di Costruire convenzionato, deve essere prevista un'ulteriore fascia di 10,0m all'interno della quale le trasformazioni ammesse sono subordinate al reperimento di idonee superfici verdi, opportunamente arborate, che garantiscono continuità visiva e funzionale con l'area fluviale da attrezzarsi preferibilmente con alberature autoctone secondo le linee guida enunciate dal PQAMA;
 - c. le fasce di cui ai punti precedenti sono da considerarsi ambiti preferenziali per la localizzazione delle aree standard a verde e dei percorsi ciclopedonali.

Art. 52 Fascia di rispetto dalle risorse idropotabili – pozzi, sorgenti

1. L'individuazione delle zone di rispetto delle fonti di approvvigionamento idropotabile (pozzi e sorgenti) è affidato ai Consigli di Bacino, nel rispetto della metodologia di cui alla DGRV 05.11.2019 n. 1621 (Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1. Approvazione delle Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, in aree territoriali omogenee, per punti di attingimento di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto).

In assenza dell'individuazione delle zone di rispetto, nella tavola di P.I. è riportata l'estensione, stabilita ai sensi dell'art. 94, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 15, c. 4 del Piano di Tutela delle Acque, pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

2. Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, della Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e del Piano Regionale di Tutela delle Acque. Nelle fasce di rispetto da pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico principale l'utilizzo agronomico delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del "Codice di buona pratica agricola" (Dir. 91/676/CE "direttiva Nitrati"). Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia.
3. Si ricorda che gli interventi edilizi ammissibili nella porzione che ricade all'interno del vincolo devono prevedere la messa in sicurezza (adozione di reti fognarie a doppia tubazione con pozzetti spia, allontanamento delle acque di dilavamento di strade, autorimesse e parcheggi) rispetto all'area vincolata².

Art. 53 Fascia di tutela dalla rete acquedottistica (non individuata nelle tavole del PI)

1. All'interno delle fasce di rispetto determinate dalla rete acquedottistica (la cui larghezza minima, ambo i lati, misurata dall'asse trasversale della sezione di ogni condotta, dovrà essere pari ad almeno m 5,00, per una larghezza totale minima dell'intera fascia di rispetto pari ad almeno m 10,00) gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, saranno finalizzati alla razionalizzazione e ottimizzazione delle reti esistenti da concordare con gli enti competenti.
2. Ogni intervento di trasformazione ammesso dalla disciplina di zona ricadente all'interno della fascia di rispetto, comportante l'escavazione del terreno e/o l'incremento del carico insediativo o di infrastrutturazione, deve essere preventivamente autorizzato dal proprietario/gestore della rete.

Art. 54 Fascia di tutela dagli elettrodotti

1. Nella "Carta dei Vincoli" il PI riporta gli elettrodotti quali generatori di vincolo.
2. Le fasce di rispetto degli elettrodotti non sono riportate nella tavola dei vincoli del PI; l'eventuale modifica effettuata dall'ente gestore delle stesse in base alla vigente normativa in materia ed in particolare il DM 29 maggio 2008 "Applicazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto agli elettrodotti", non comporta variante al PI; le distanze possono essere modificate in rapporto all'ottimizzazione ed allo spostamento delle linee elettriche stesse, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti.

² Condizione ambientale di cui al Parere VAS 215 del 2 novembre 2023, indicazioni generali degli SCA consultati (Contributo di Ulss n. 7, acquisito al prot. reg. n. 533136 in data 3.10.2023)

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore/giorno.
4. Per gli edifici esistenti compresi nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono sempre consentiti interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) del DPR 380/2001, oltre alle ristrutturazioni e cambi di destinazione d'uso compatibili con la natura del vincolo e la zona urbanistica di riferimento.
5. La demolizione di edifici residenziali ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo e finalizzata a conseguirne gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio, a norma dell'art. 36 della LR 11/2004.

Art. 55 Impianti di telecomunicazione (non individuata nelle tavole del PI)

1. Le fasce di rispetto sono disciplinate dalla vigente normativa in materia ed in particolare dal Dlgs 259/2003 e dalla Circolare regionale 12/2001 "Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti", dPCM 08.07.03 e L 221/12.
2. Nella scelta della localizzazione di impianti di comunicazione elettronica, si dovrà escludere l'installazione, fatti salvi i casi di documentate impossibilità alternative, nei seguenti siti elencati in ordine di importanza decrescente:
 - a. case di cura e di riposo, scuole e asili e relative pertinenze;
 - b. aree caratterizzate da densità abitativa (esistente o di previsione) superiore a 0,5 mq/mq;
 - c. infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso (attività commerciali o direzionali);
 - d. immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.
3. Dovrà essere privilegiata la localizzazione degli impianti nell'ambito di un piano annuale o pluriennale, concertato tra il Comune e i soggetti gestori degli impianti escludendo quelli che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali o che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
4. Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione,

generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore continuative, o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate per un periodo superiore a quattro ore continuative. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Art. 56 Fascia di tutela dal metanodotto (non individuata dal PI)

1. All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche (anche se non individuate nelle tavole di PI), gli interventi ammessi dalla disciplina di zona nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, saranno finalizzati alla razionalizzazione e ottimizzazione delle reti esistenti da concordare con gli enti competenti (DM 24/11/84 e ss.mm.ii. e allegato A; DM 16/04/2008 e allegato A)
2. Ogni intervento di trasformazione ammesso dalla disciplina di zona ricadente all'interno della fascia di rispetto, comportante l'escavazione del terreno e/o l'incremento del carico insediativo o di infrastrutturazione, deve essere preventivamente autorizzato dal proprietario/gestore della rete.
3. La modifica o l'eliminazione del metanodotto comporta la contemporanea modifica o eliminazione della fascia di rispetto in ottemperanza alla legislazione vigente.

Art. 57 Cave attive o estinte

1. Nelle tavole di PI sono indicati i cantieri estrattivi sia in atto che abbandonati o dismessi, tratti dal Piano Regionale di Attività di Cava: è vietato riutilizzare tali siti per discarica di qualsivoglia materiale.
2. Si rimanda alla L.R. 13/2018 che regola l'attività di coltivazione ed il successivo intervento di ricomposizione ambientale.

Art. 58 Fasce di rispetto cimiteriale

1. Le fasce di rispetto cimiteriale sono state riportate in base agli specifici provvedimenti comunali già adottati in merito, in applicazione del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al RD 1265/1934.
2. All'interno del perimetro di vincolo trova applicazione la disciplina di cui al Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al RD 1265/1934.
3. Nelle aree già oggetto di riduzione della zona di rispetto cimiteriale ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, (evidenziate a titolo ricognitivo nelle tavole del PI) trova applicazione la disciplina di cui alla LR 11/04, art. 41, comma 4bis.

CAPO V° - FRAGILITA' IDROGEOLOGICA

Art. 59 Compatibilità idraulica

1. Relativamente alla verifica di compatibilità idraulica di tutti gli interventi previsti dal PI che vi siano assoggettati, oltre ad una relazione tecnica che, tenendo conto dei principi generali e delle norme di attuazione del PAI Brenta-Bacchiglione, asseveri la compatibilità dell'intervento anche con la condizione di pericolosità idraulica riportata nel Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), si richiama il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 delle Nt del PATI integrate dalle prescrizioni della Sezione di Vicenza del Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione — Settore Genio Civile di Vicenza (13.10.2015, prot. 412467;) e Settore Forestale del 06.10.2015, prot. 400664 .
2. Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune verifica l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione anche a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

3. Prescrizioni generali

In fase progettuale dovranno essere adottati le seguenti prescrizioni ed indicazioni generali.

- al fine di preservare il corretto funzionamento dei sistemi di mitigazione (sia di accumulo superficiale e interrato, che di dispersione), nonché dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche, dovrà essere prevista una periodica manutenzione e pulizia;
- deve essere garantita la salvaguardia delle vie di deflusso dell'acqua per assicurare lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, in particolare: salvaguardia o ripristino dei fossati o scoli esistenti di qualsiasi natura e consistenza, al fine di evitare interclusioni o perdita della funzionalità idraulica;
- la realizzazione di ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, dovrà garantire una luce di passaggio equivalente a quella esistente a cielo aperto;
- l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate;
- ove possibile dovranno essere realizzate pavimentazioni in grado di diminuire il coefficiente di deflusso medio complessivo dell'ambito di intervento, limitando in tal modo l'impermeabilizzazione del suolo;
- nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento. In casi di motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume preesistente, conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata.
- Ai sensi della DGRV n. 2948/2009 per le future pratiche urbanistiche che comportino una impermeabilizzazione superiore ai 0,1 ettari dovrà essere elaborato uno Studio di Compatibilità Idraulica. Per ogni altro intervento sarà

- sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le aree impermeabili o per migliorarne la capacità drenante.
- Per le future pratiche urbanistiche che comportino una impermeabilizzazione superiore ai 0,1 ettari dovranno venire redatte delle schede puntuali che dovranno riportare per ogni intervento la localizzazione, l'evidenziazione della situazione "idraulica locale" (le fragilità, l'indicazione del volume minimo – alla luce dei nuovi parametri urbanistici – con cui sarà garantita l'invarianza idraulica con riferimento ai diversi tempi di ritorno previsti dalla DGRV 2948/2009), la presenza di fognature o corsi d'acqua, la posizione delle falde (con analisi degli ultimi fenomeni piovosi che hanno comportato un po' ovunque un innalzamento dei valori massimi), il valore della permeabilità k del terreno, le possibili opere di mitigazione da realizzare e la denominazione del corpo recettore delle acque raccolte dalle medesime,
 - Si ritiene opportuno siano rispettati i valori minimi elaborati per questo PATI, per cui nel caso le elaborazioni più avanzate determinino volumi minori si dovranno assumere quelli esposti nel capitolo 15 dello studio di compatibilità idraulica del PATI, nel caso siano superiori si assumeranno i nuovi.
 - Prima di ogni studio per la mitigazione per filtrazione nei terreni con carattere esecutivo dovranno effettuarsi attente indagini geologiche e determinarsi i valori effettivi della permeabilità k dei terreni.
 - Le opere di mitigazione ai fini della compatibilità idraulica dovranno sempre annoverarsi tra le opere di urbanizzazione primaria.
 - Le superfici destinate all'invaso delle acque meteoriche dovranno essere vincolate di modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale).
4. Ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge.

Art. 60 Compatibilità geologica ai fini urbanistici

1. Il PI recepisce la classificazione geologica contenuta nella Tavola 3 – carta delle fragilità- e nelle norme del PATI, alle quali si rimanda. Il territorio di Pedemonte identifica due tipologie di aree:
 - aree non idonee;
 - aree idonee a condizione.
2. All'interno dell'"Area non idonea" non coincidente con le aree di pericolosità PAI e del PGRA sono esclusi interventi di nuova edificazione, ossia che prevedano un incremento del carico insediativo. Sono invece consentiti gli interventi di:
 - manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza ricavo di nuove unità abitative e che non prevedano un significativo aumento di superficie;
 - ampliamento di fabbricati esistenti per motivate necessità di adeguamento a scopo igienico sanitario;
 - realizzazione di modesti locali accessori (annessi agricoli, legnaie, impianti tecnologici, box auto ecc..) che non comportino l'aumento delle unità abitative;
 - realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, reti o impianti tecnologici;

- realizzazione di opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere;
- miglioramento fondiario pertinenti all'attività agricola o forestale;
- realizzazione e/o manutenzione delle piste da sci.

A seguito di accurate indagini puntuali e di dettaglio si potrà prevedere una ridefinizione più accurata del perimetro di "aree non idonee"; tale relazione geologica, basata su indagini specifiche ed analisi geologiche ad ampio raggio, dovrà contenere tutti gli elementi atti a definire l'assenza di rischio geologico nell'area e dovrà altresì proporre la variazione del perimetro di "area non idonea" sulla base dello studio eseguito.

3. Prescrizioni per le "aree non idonee" coincidenti con le aree di pericolosità PAI e del PGRA.

All'interno dell'"area non idonea" coincidente con le aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanghe in riferimento al PAI e del PGRA, trova applicazione quanto previsto rispettivamente dalle Norme di Attuazione del PAI e del PGRA.

4. Per tutti gli interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione e ricadenti in "Area non idonea", dovranno essere eseguite indagini geologiche conformi alle norme vigenti in materia ed estese per un intorno e profondità significativi, rapportati all'importanza delle opere previste. L'indagine geologica dovrà altresì definire con maggior dettaglio gli specifici fattori condizionanti di carattere geologico e/o idrogeologico contenuti nel quadro conoscitivo del P.A.T.I..

In assenza delle richiamate indagini geologiche e/o idrogeologiche che dimostrino la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza, è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento comportante un aumento del carico antropico.

5. Area idonea a condizione : per tutti gli interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione e ricadenti in "Area idonea a condizione", dovranno essere eseguite indagini geologiche conformi alle norme vigenti in materia ed estese per un intorno e profondità significativi, rapportati all'importanza delle opere previste. L'indagine geologica dovrà altresì definire con maggior dettaglio gli specifici fattori condizionanti di carattere geologico e/o idrogeologico contenuti nel quadro conoscitivo del P.A.T.I., ed evidenziare eventuali altri fattori non rilevabili alla scala di analisi del P.A.T.I..

Art. 61 Aree soggette a dissesto idrogeologico – aree di frana - aree esondabili o a ristagno idrico -soggette a valanghe -di cava

1. Il PI recepisce la classificazione geologica contenuta nella Tavola 3 – carta delle fragilità- e nelle norme del PATI, alle quali si rimanda.

2. Aree di frana

Nelle aree soggette a fenomeni di frana, in particolare di caduta massi, si prescrive un esame delle condizioni di stabilità del versante/scarpatata/parete rocciosa accompagnato da una valutazione del grado di rischio del fenomeno e dall'indicazione delle eventuali soluzioni tecniche da adottare tali da annullare o, quantomeno, mitigare il grado di rischio idrogeologico.

In assenza di una puntuale e adeguata relazione geologica e geotecnica che in relazione alla classificazione dei terreni ai fini delle penalità edificatorie ne dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza, non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'art. 3 del DPR 380/2001, fatti salvi gli interventi sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non in loco o che comportino variazioni di sedime.

E' fatto salvo quanto disposto dalla LR 14/'19, art. 9.

3. Aree esondabili o a ristagno idrico

Nelle aree esondabili o a ristagno idrico vale quanto previsto per le aree fluviali e le aree a pericolosità idraulica P3, P2, P1 di cui alla normativa del PGRA.

In assenza di un puntuale e specifico approfondimento idraulico, idrogeologico e geologico che dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati per qualsiasi destinazione d'uso.

4. Aree soggette a valanghe

Nelle aree soggette a valanghe vale quanto previsto per le aree a pericolosità di valanga P3 e P2 negli artt. 10 e 11 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.

5. Aree di cava

Per le aree di cava individuate dal P.I., gli interventi comportanti un incremento del carico urbanistico ammessi dal P.I., devono essere preceduti da apposite indagini di maggior dettaglio per escludere eventuali problematiche di ordine geologico, come ad esempio fenomeni di instabilità (arretramento dei fronti di scavo, caduta massi...),

Art. 62 Area di ricarica della falda

1. In tali aree, ai sensi dell'art. 29 del PTCP, dovrà essere evitata la localizzazione di nuovi siti e/o ampliamenti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi; è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti inerti di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del D.M. 27.09.2010 come modificato dal D.M. 24/06/2015
1. Queste aree non sono compatibili con la concessione di nuove deroghe ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27.09.2010 e s.m.i..
2. Deve essere evitata la localizzazione di industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 26/06/2015 n. 105 per la presenza di sostanze pericolose per l'ambiente.
3. Gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari, dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario, e mantenuti nel miglior stato di efficienza; i sistemi di sfioro dovranno essere adeguati alla normativa regionale vigente.

4. La trasformazione del territorio urbano o rurale in queste zone è condizionata alla salvaguardia delle capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della maggiore proporzione possibile di aree permeabili.

Art. 63 Grotte – invarianti geologiche

1. Il PI recepisce le grotte riconosciute dal PATI come invarianti di natura geologica (art. 22). In tali ambiti sono vietati:
 - l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi,
 - l'alterazione morfologica interna ed esterna,
 - la discarica e l'abbandono di rifiuti,
 - l'asportazione di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche.
2. In detti ambiti sono consentiti, previa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, su parere della Commissione Regionale Speleologica, di cui al Regolamento Regionale 28 agosto 1981, n° 1:
 - la chiusura degli ingressi per motivi di interesse scientifico, storico, archeologico e/o culturale;
 - la raccolta di materiali di interesse mineralogico, paleontologico e di elementi floristici e/o faunistici, esclusivamente da parte di istituti scientifici e per motivi di studio;
 - l'utilizzo delle grotte e cavità carsiche a fini scientifici, speleologici e culturali.
3. In corrispondenza delle grotte, nonché nella fascia di almeno 10 metri dal loro bordo esterno, è altresì vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi.

TITOLO V° - DISPOSIZIONI PARTICOLARI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 Varianti urbanistiche conseguenti alla procedura di cui alla LR 55/'12 (SUAP)

1. Per gli ambiti evidenziati nelle tavole di Piano, trova applicazione la specifica disciplina approvata ai sensi della LR 55/'12; in caso di decadenza della previsione ex LR 55/'12 si applica la normativa previgente.

Art. 65 Edifici in contrasto con le destinazioni di zona del P.I.

1. I fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del P.I., purché rispondenti alla normativa in vigore alla data della loro costruzione, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva.
2. Sono autorizzati i soli lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli strettamente indispensabili per adeguare le attività legittimamente insediate ad obblighi derivanti da normative regionali, statali e comunitarie.
3. In caso di richiesta di altri interventi edilizi, questi saranno soggetti alle norme e prescrizioni del P.I.

Art. 66 Poteri di deroga

1. Il Responsabile del Comune, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, esercita i poteri di deroga limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 67 Misure di salvaguardia

1. Dalla data di adozione del Piano degli Interventi o delle sue varianti si applicano le normali misure di salvaguardia fino all'entrata in vigore dello strumento o delle sue varianti, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 29 della LR 11/'04 e dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, secondo le modalità previste dalla Legge 03/11/1952 n. 1902.

Art. 68 Norme abrogate

1. E' abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con le presenti Norme di Attuazione.

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI	1
CAPO I° - GENERALITÀ	1
Art. 1 Finalità del Piano degli Interventi e rapporto con il PATI.....	1
Art. 2 Elaborati del piano	1
Art. 3 Ambito di applicazione ed efficacia del Piano degli Interventi	2
Art. 4 Perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio	3
CAPO II° - DISCIPLINA URBANISTICA	5
Art. 5 Definizioni e parametri urbanistici ed edilizi.....	5
Art. 6 Applicazione degli indici urbanistici	8
Art. 7 Utilizzazione degli indici	8
TITOLO II° - ATTUAZIONE DEL PIANO	10
CAPO I° - ATTUAZIONE DEL PIANO	10
Art. 8 Modalità di attuazione del P.I.	10
Art. 9 Piani Urbanistici Attuativi	11
Art. 10 Intervento edilizio diretto	11
Art. 11 Dotazioni urbane – quantificazione	11
Art. 12 Dotazioni urbane – modalità di conferimento	13
Art. 13 Dotazioni di parcheggi privati (L122/'89 e s.m.i.).....	15
CAPO II° - GESTIONE DEL P.I.....	16
Art. 14 Zone territoriali omogenee	16
Art. 15 Individuazione delle zone degradate del patrimonio edilizio esistente.....	16
TITOLO III° - ZONIZZAZIONE	17
CAPO I° - COORDINAMENTO URBANISTICO.....	17
Art. 16 Norme comuni per le zone residenziali.....	17
Art. 17 Zone territoriali omogenee tipo “A” – Centro Storico	18
Art. 18 Zone residenziali “B” di completamento totalmente o parzialmente edificate	19
Art. 19 Zone residenziali “C1” intermedie di completamento	20
CAPO II° - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	21

Art. 20 Z.T.O. "D1" zona produttiva mista di completamento.....	21
Art. 21 Z.T.O. "DR " zona di riqualificazione.....	22
Art. 22 Attività economiche localizzate in zona impropria	24
Art. 23 Z.T.O. E - Agricole	24
Art. 24 Norme comuni agli interventi edilizi in zona agricola	25
Art. 25 Z.T.O. "E1" Pascoli del Crojere	28
Art. 26 Z.T.O. "E2" Agricola della montagna	29
Art. 27 Z.T.O. "E3" Agricola produttiva di fondovalle	30
Art. 28 Allevamenti.....	30
Art. 29 Manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo	33
CAPO III° - ZONE DESTINATE AD USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE.....	34
Art. 30 Zone F.....	34
Art. 31 Percorsi ciclopedonali territoriali ed escursionistici.....	37
Art. 32 Impianti stradali di distribuzione di carburante.....	37
TITOLO IV° - VINCOLI, FASCE DI RISPETTO E TUTELE	40
CAPO I° - VINCOLI.....	40
Art. 33 Vincoli, fasce di rispetto e tutele - generalità	40
Art. 34 Vincolo paesaggistico corsi d'acqua (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. c).....	41
Art. 35 Vincolo paesaggistico – aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. g)	41
Art. 36 Beni paesaggistici – Zone di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. m) e area a rischio archeologico (D.Lgs. 42/2004, art. 134)	41
Art. 37 Vincolo paesaggistico – Zone gravate da usi civici (D.Lgs. 42/2004, art. 142 lett.h).....	42
Art. 38 Vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale per antico patrimonio regoliere.....	42
Art. 39 Vincolo idrogeologico e forestale.....	42
CAPO II° - LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.....	44
Art. 40 Pericolosità, geologica e da valanghe in riferimento al PAI	44
Art. 41 Pericolosità idraulica, zone di attenzione, aree fluviali in riferimento al PGRA.....	44
Art. 42 Ambiti naturalistici di livello regionale.....	44
CAPO III° - TUTELE	45
Art. 43 Beni architettonici – ambientali – culturali	45
Art. 44 Pertinenza scoperta da tutelare.....	45

Art. 45 Rete ecologica locale: isole ad elevata naturalità e corridoi ecologici.....	45
Art. 46 Siti di interesse comunitario e prescrizioni VAS-VINCA.....	46
Art. 47 Manufatti storici minori	48
Art. 48 Verde privato (rispetto e tutele)	48
CAPO IV° - FASCE DI RISPETTO	50
Art. 49 Fascia di rispetto stradale.....	50
Art. 50 Rispetto idraulico.....	50
Art. 51 Fascia di tutela fluviale (LR 11/'04, art. 41, comma 1, lett. g.1) (30,0m)	51
Art. 52 Fascia di rispetto dalle risorse idropotabili – pozzi, sorgenti	52
Art. 53 Fascia di tutela dalla rete acquedottistica (non individuata nelle tavole del PI)	53
Art. 54 Fascia di tutela dagli elettrodotti	53
Art. 55 Impianti di telecomunicazione (non individuata nelle tavole del PI).....	54
Art. 56 Fascia di tutela dal metanodotto (non individuata dal PI)	55
Art. 57 Cave attive o estinte.....	55
Art. 58 Fasce di rispetto cimiteriale	55
CAPO V° - FRAGILITA' IDROGEOLOGICA	56
Art. 59 Compatibilità idraulica	56
Art. 60 Compatibilità geologica ai fini urbanistici	57
Art. 61 Aree soggette a dissesto idrogeologico – aree di frana - aree esondabili o a ristagno idrico -soggette a valanghe -di cava.....	58
Art. 62 Area di ricarica della falda	59
Art. 63 Grotte – invarianti geologiche.....	60
TITOLO V° - DISPOSIZIONI PARTICOLARI, TRANSITORIE E FINALI	61
Art. 64 Varianti urbanistiche conseguenti alla procedura di cui alla LR 55/'12 (SUAP)	61
Art. 65 Edifici in contrasto con le destinazioni di zona del P.I.....	61
Art. 66 Poteri di deroga	61
Art. 67 Misure di salvaguardia	61
Art. 68 Norme abrogate	61